



## Formazione decentrata di Cagliari

D25066

# LE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI ED IL RELATIVO CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE

(aggiornato con le modifiche introdotte dal Provvedimento DGSIA del 7 agosto 2024,  
recante le nuove specifiche tecniche per il processo telematico e dal Decreto legislativo n.  
31 ottobre 2024, n. 164<sup>1</sup>)

*di Roberto Arcella (Avvocato del Foro di Napoli – GdL FIIF)*

### Sommario

1. Premessa .....	3
2. Ricostruzione normativa .....	3
3. Lo strumento principale: la posta elettronica certificata.....	8
4. Cenni sulla firma (sigillo) apposta ai messaggi ed alle ricevute di posta certificata .....	12
5. Tipi di ricevute di avvenuta consegna: completa, breve e sintetica. La RdAC nelle notifiche PEC dell'avvocato .....	13
6. Precondizioni per l'esecuzione delle notifiche telematiche dell'avvocato e gli "elenchi pubblici" dei domicili digitali – Il domicilio digitale speciale ex art. 3-bis, co. 4- <i>quinquies</i> , del Codice dell'amministrazione digitale .....	14

---

<sup>1</sup> DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

7.	La mancata notifica a mezzo PEC: l'obbligo di notifica a mezzo PEC - la causa imputabile al destinatario e la causa non imputabile al destinatario – L'area web sul PST e l'abbandono dell'area di cui all'art. 359 c.c.i.i. ....	19
8.	I documenti informatici oggetto di notificazione .....	26
9.	La procura alle liti .....	28
10.	La relata di notifica .....	29
11.	L'invio della PEC di notifica .....	30
12.	La prova della notificazione telematica .....	32
13.	Il controllo del Giudice sui documenti informatici depositati come prova dell'avvenuta notifica .....	33
	<input type="checkbox"/> 13.1 Il formato dei documenti oggetto di notifica e la relativa firma .....	33
	<input type="checkbox"/> 13.2 L'esame della ricevuta di accettazione .....	34
	<input type="checkbox"/> 13.3 L'esame della RdAC .....	35
	<input type="checkbox"/> 13.4 L'esame della relata di notifica .....	37
14.	L'esame della firma apposta alle ricevute PEC e la firma del gestore del servizio di posta certificata .....	38
	<input type="checkbox"/> 14.1.a Firma integra .....	39
	<input type="checkbox"/> 14.1.b Firma "rotta" .....	41
	<input type="checkbox"/> 14.2 La conservazione come unica via d'uscita? .....	42
	<input type="checkbox"/> 14.3 La soluzione (a portata di tutti) .....	43
	<input type="checkbox"/> 14.4 Un metodo alternativo: apps.dirittopratico.it .....	44
15.	Risposte a domande frequenti .....	46
	<input type="checkbox"/> Un professionista, in quanto tale, ha il proprio indirizzo PEC iscritto in Ini-Pec. È valida la notifica fatta nei suoi confronti relativamente ad un affare che non riguardi direttamente la sua professione ed attenga, invece, alla sua sfera privata? 46	
	<input type="checkbox"/> È possibile eseguire una notifica PEC ad un destinatario residente o avente sede all'estero? .....	48
	<input type="checkbox"/> E' valida la notificazione di un atto del processo diretta all'INPS eseguita successivamente all'8 marzo 2024 ma presso un indirizzo estratto dall'Indice PA (art. 6-ter c.a.d)? .....	49
	<input type="checkbox"/> Quale provvedimento dovrebbe assumere il giudice allorché ravvisi che la relata di notifica contenga il riferimento, quanto al destinatario, ad un elenco PEC non annoverato tra quelli di cui all'art. 16-ter d.l. 179/2012, come ad esempio un albo professionale? .....	49

[Torna al  
sommaro](#)

- ☐ Quali documenti informatici debbono obbligatoriamente essere firmati dall'avvocato quanto esegue una notifica a mezzo PEC? ..... 49
- ☐ Il praticante avvocato "abilitato" può eseguire una notifica a mezzo PEC?.... 50
- ☐ In quale formato possono essere firmati digitalmente la relata ed i documenti, ove occorra, oggetto di una notifica PEC? ..... 50
- ☐ Quale provvedimento dovrebbe assumere il giudice allorché l'avvocato, onde comprovare l'avvenuta notifica, depositi le ricevute di accettazione e di consegna PEC in un formato diverso (es. PDF) da quelli previsti dalle specifiche per tali documenti (EML d MSG)?..... 50
- ☐ Quale provvedimento dovrebbe assumere il giudice allorché nella relata di notifica sia stato indicato un registro "non congruo" rispetto alla tipologia di destinatario (per esempio, nel caso della notifica ad una società venga indicato, quale registro diriferimento, in RegInde che, come noto, non contiene tale tipologia di soggetti)? ..... 50

## 1. Premessa

Scopo del presente lavoro è quello di fornire indicazioni estremamente pratiche in ordine all'esecuzione delle notificazioni dell'avvocato ed alla verifica, da parte del giudice, dei documenti elettronici forniti dalle parti, mediante deposito telematico, come prova dell'avvenuta notificazione.

Pertanto, dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo che caratterizza l'istituto in esame e, più a monte, delle caratteristiche dello strumento che ne costituisce la base (la posta elettronica certificata), sarà compiuta una disamina di alcuni "casi d'uso" e delle problematiche più frequenti.

## 2. Ricostruzione normativa

**2.1** L'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo per l'esecuzione delle notifiche è possibile e valido ad ogni effetto a far data dal 24/5/2013. Sotto il profilo della normativa di rango primario, si ricorda che la legge 228/2012, modificando la L. 221/2012 che aveva convertito con modificazioni il DL 179/2012, vi inserì l'art. 16-*quater*, che a sua volta inserì l'art. 3-*bis* nella Legge 53 del 21 Gennaio 1994, regolante le notificazioni in proprio dell'avvocato, sino a quel momento limitate alla forma della consegna diretta da avvocato ad avvocato (art. 4) ed alla spedizione postale.

La clausola contenuta nel primo comma dell'art. 3-*bis* («*nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*») impose tuttavia – com'è ovvio nel campo del diritto dell'informatica – l'adozione di una normativa regolamentare d'attuazione. Quest'ultima fu introdotta, sotto forma di modifica del d.m. n. 44/2011, recante il "*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel*

[Torna al sommario](#)

*processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*: ciò avvenne in particolare, col d.m.3.4.2013 n.48, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n.107) il 9.5.2013, che entrò in vigore il 24 maggio 2013.

**2.2** Nel contempo, la legge di stabilità per il 2013 (art. 1, co. 19, legge 24 dicembre 2012, n. 228) introdusse nel d.l. 179/2012 anche l'art. 16-*ter* il quale, nella sua formulazione originaria, prevedeva che dovevano essere considerati **pubblici elenchi**:

- il “domicilio digitale del cittadino” (art. 4 dl 179/2012, che introdusse nel codice dell'amministrazione digitale l'art. 3-bis), inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente;
- il Registro PP.AA. (art. 16, co. 12 decreto-legge 179/2012);
- il Registro Imprese (art. 16, co. 6 decreto-legge 185/2008)
- il c.d. IPA (art. 16, co. 8 decreto-legge 185/2008, norma successivamente abrogata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con evidente funzione di riordino normativo, stante l'avvenuta introduzione dell'art. 6-*ter* del c.a.d. ad opera del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante la previsione dell'*Indice* – come si chiama oggi - *dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*);
- il registro INI-PEC (art. 6-*bis*, D.lgs. 82/2005)
- il RegInde, vale a dire il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

**2.3** Si noti che all'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, vigente in detto periodo, vi erano menzionati due elenchi: al comma 6, il registro delle imprese; al comma 8, l'IndicePA (o IPA, altrimenti detto). Del tutto inspiegabilmente, però, con la legge 114/14 di conversione del d.l. 90/2014, a decorrere dal 19 agosto 2014, nell'art. 16 *ter* d.l. 179/12 restò richiamato non più l'intero art. 16 del D.l. 185/2008 ma solo il comma 6, lasciando fuori dal novero degli elenchi pubblici l'IndicePA, che non sarebbe stato poi utilizzabile ai fini delle notifiche, come si dirà di qui a poco, per i successivi sei anni, fino al periodo pandemico.

**2.4** La prima parte del citato art. 16-*ter* («*A decorrere dal 15 dicembre 2013...*») diede adito contrasti giurisprudenziali in ordine al momento a partire dal quale doveva ritenersi possibile per gli avvocati eseguire le notificazioni a mezzo PEC. Una parte della giurisprudenza (Tribunale di Padova, ordinanza del 9.5.2013) aveva valorizzato l'incipit dell'art. 16-*ter* DL 179/2012, secondo il quale “**A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia**”, ed aveva pertanto ritenuto che prima del 15 dicembre 2013 non fosse possibile dar luogo ad alcuna notificazione telematica, in assenza di elenchi pubblici tali normativamente qualificati. Tale orientamento cedette il passo di fronte di una pronuncia della S.C. che, per quanto

[Torna al  
sommaro](#)

*in obiter dictum* (avendo risolto a monte la questione con l'applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo) ebbe modo di sottolineare che il RegInde era «già previsto dall'art. 7 d.m. n. 44/2011 — di cui è fatta menzione nel cit. art. 16 ter» (Cass, Civ. Sez. 1, 20625/2017).

**2.5** Diciotto mesi dopo la decisiva modifica delle regole tecniche sopra ricordata, il Legislatore nazionale introdusse importanti novità col D.L. 24 Giugno 2014 n. 90, in particolare a proposito:

- della possibilità per qualunque avvocato, anche non autorizzato dal proprio COA, a procedere alle notifiche ex art. 3 bis L. 53/94;
- dell'abolizione della c.d. “marca notifica” per le notificazioni via p.e.c. (art. 10 L. 53/1994);
- della possibilità di utilizzare ai fini delle notificazioni in proprio, a norma di quanto previsto dall'art.16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, anche gli atti processuali di parte ed i provvedimenti estratti in modalità telematica (inizialmente solo come copie informatiche ed in seguito anche come duplicati) dai registri di cancelleria;
- l'applicabilità, per effetto dell'art. 16-septies DL 179/2012 anche alle notifiche pec dell'avvocato dell'art. 147 c.p.c. concernente i limiti orari e la *fictio* secondo cui le notificazioni eseguite dopo le ore 21 si hanno per eseguite alle ore 7:00 del giorno successivo. Al riguardo, va ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2019, intervenne tuttavia sull'art. 16-septies citato, dichiarandolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

**2.6** Ulteriori novità, sotto il profilo normativo, si registrarono in **periodo pandemico**.

L'art. 28 del DL 76 del 16 Luglio 2020 intervenne, quanto alle notifiche ad istanza di parte alle pubbliche amministrazioni, su due piani.

**2.6.1.** Furono anzitutto soppresse dall'art. 16, comma 12, cit. le parole «30 novembre 2014» e fu introdotta la possibilità (comma 1 lett. “a”) per le pubbliche amministrazioni di «*comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio*».

Tale modifica andava letta in relazione alla previsione di cui al comma 2, secondo cui «...con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata

[Torna al sommario](#)

*in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo».* A seguito di tale previsione, il 17 dicembre 2020, il Direttore Generale dei Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia pubblicò le specifiche tecniche per realizzare le notificazioni telematiche alle articolazioni e alle aree organizzative omogenee della Pubblica Amministrazione.

In altre parole, venivano gettate le basi per superare l'ostacolo materiale che impediva ad alcune pubbliche amministrazioni (in particolare all'INPS) di registrare il proprio indirizzo PEC nel Registro PP.AA., ostacolo costituito dall'impossibilità di associare alle Aree Organizzative Omogenee (AOO) dell'ente domicilia digitali autonomi.

Intanto, però, occorre fare fronte ad un'urgenza che impediva agli avvocati di notificare atti e provvedimenti in modalità telematica a tali enti.

**2.6.2** L'art. 28, comma 1 lett. b), novellò, pertanto, l'art. 16, comma 13, del DL 179/2012. Mentre rimase immutata la disciplina relativa alle notificazioni e comunicazioni di cancelleria (*«In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8»* (N.d.E.: dell'art. 16, comma 12, DL 179/2012) fu modificata radicalmente quella relativa alle notificazioni ad istanza di parte: *«le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16 -ter, comma 1 -ter»*.

L'elemento di vera novità normativa era da rinvenire proprio nell'art. 16-ter, comma 1-ter, del DL 179/2012, introdotto dalla norma d'urgenza qui in esame: *«Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicilia digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni»*.

In altri termini, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec dell'ente nel Registro PP.AA., la notificazione ad istanza di parte alle pubbliche amministrazioni era (ed è tutt'oggi) validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell' *“Indice dei Domicilia Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di pubblici servizi”* (previsto dall'art. 6-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale, già “IPA”). Dopo poco meno di sei anni, tornò quindi ad essere utilizzabile, ai fini delle notificazioni telematiche dell'avvocato, l'Indice nazionale delle Pubbliche Amministrazioni

Stante l'urgenza dettata dalle difficoltà di eseguire le notificazioni in modalità tradizionale, la norma transitoria, contenuta nella prima parte del comma 2, dispose l'

[Torna al sommario](#)



“immediata applicazione” di siffatta disciplina, sicché, sin dal 17.7.2020 (data di entrata in vigore del D.L. 76/2020), gli avvocati poterono utilizzare l’indirizzario contenuto nel nuovo IPA, risolvendo così gli annosi problemi connessi alla concreta impossibilità di notificare gli atti processuali a enti pubblici il cui domicilio digitale non era stato inserito nel Registro PP.AA. (e non rientranti tra quelli dall’Avvocatura dello Stato, i cui domicili digitali sono invece inseriti da tempo nel Registro PP.AA. - v. par. 3.1).

Al riguardo, è il caso di segnalare che recentemente, ed esattamente l’8 marzo 2024, l’INPS ha finalmente provveduto ad inserire i propri domicili digitali nel Registro PP.AA.

**2.7** In punto di domicili digitali, ulteriori novità presero piede a partire dal decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, che, quale “correttivo del c.a.d.”, introdusse l’art. 6-*quater*, col quale veniva istituito «*il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’indice di cui all’articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis*» (il c.d. “**INAD**”), e venne introdotto, nell’art. 3-*bis* del codice dell’amministrazione digitale, del comma 1-*bis*, che prevedeva, appunto, la facoltà di chiunque di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-*quater*. Per l’entrata in funzione nell’INAD, poi, si è dovuto attendere sino al 6 luglio 2023, all’esito del completamento della relativa infrastruttura informatica da parte dell’AgID, in conformità con le Linee Guida da quest’ultima dettate. Regole che, giova accennarlo, furono poco dopo modificate, il 23 agosto 2023, con la previsione – a parere di chi scrive *contra legem* – della possibilità data ai professionisti, i cui domicili digitali iscritti in INI-PEC transitano automaticamente in INAD, di cancellare il proprio domicilio digitale “personale”.

**2.8** Per delineare un quadro dei **domicili digitali utilizzabili per le notificazioni a mezzo PEC dell’avvocato**, l’art. 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge considera i seguenti elenchi pubblici:

1. l’INI-PEC, previsto dall’art. 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 85;
2. l’INAD, previsto dall’art. 6-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 85;
3. il Registro Imprese, previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
4. il RegIndE vale a dire il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

Il comma 1-*ter* del citato art. 16-*ter*, infine, consente l’utilizzazione de

5. l’Indice previsto dall’art. 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 85, ma a condizione che la pubblica amministrazione destinataria della notifica non risulti censita nel registro previsto dall’art. 16, co. 12, del decreto-legge 179 del 2012. In tal caso, dev’essere utilizzato l’indirizzo di posta elettronica certificata “primario” presente nell’indice in questione mentre, ove sussista invece un obbligo di notificazione presso organi o articolazioni anche territoriali dell’ente, la notifica va effettuata all’indirizzo presente nell’indice ex art. 6-*ter* cit., ma nella sezione relativa a dette articolazioni.

[Torna al sommario](#)

Va a questo proposito segnalata la previsione contenuta nell'art. 3-ter della Legge n. 53/1994, introdotto dall'art. 12 del D.lgs. 149/2022, che al comma 1, prevede l'obbligo per gli avvocati di procedere alla notificazione a mezzo PEC oltre che quando il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (lettera "a"), anche nell'ipotesi in cui il destinatario medesimo abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vale a dire nell'INAD.

Un cenno merita anche, in questa sede, la novità introdotta dal "correttivo Cartabia", relativa all'utilizzabilità del *domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari* di cui all'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del Codice dell'Amministrazione digitale, della quale si dirà nel prosieguo. In questa sede, basterà osservare che la novità normativa, che riguarda ben diciassette norme del codice di rito, consente alla parte costituitasi personalmente in giudizio, al debitore ed all'aggiudicatario nell'ambito delle procedure esecutive di eleggere un domicilio digitale speciale, al che consegue che sia le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, sia le notificazioni ad istanza di parte endoprocessuali (art. 170 c.p.c.), sia, infine, quelle relative alle impugnazioni debbano essere eseguite a quell'indirizzo di PEC o di SERCQ.

### 3. Lo strumento principale: la posta elettronica certificata

**3.1** La posta elettronica certificata è definita dall'art. 48 del C.A.D. secondo il quale «*1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.*

*2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.*

*3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo».*

Giova ricordare che tale norma, secondo la previsione dell'art. 65, co. 7, del D.lvo 217/2017, avrebbe dovuto essere abrogata a far data dal 1° gennaio 2019, dovendosi far luogo all'applicazione delle norme concernenti il domicilio digitale (artt. 6 e seguenti CAD, novellati dallo stesso D.Lvo 217/2017). Sennonché, con l'art. 8 DL 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito con modificazioni con la Legge n. 12 dell'11/2/2019) l'abrogazione anzidetta è stata rinviata *sine die* in attesa dell'adozione, con apposito dpcm, delle misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).

**3.2** La normativa di dettaglio sul funzionamento delle PEC è quella di cui al DPR 68/2005, mentre le regole tecniche sono definite dal DM del 2 novembre 2005.

[Torna al sommario](#)



**3.3** Un messaggio di posta elettronica certificata è un messaggio di posta elettronica formato secondo il medesimo standard tecnologico che regola la posta elettronica ordinaria (MIME: *Multipurpose Internet Mail Extensions*), con la particolarità che tale messaggio viene cifrato secondo uno standard derivato, l' S/MIME, che permette la crittografia a chiave pubblica e la firma digitale dei messaggi.

Nel concreto, il messaggio di posta elettronica non “viaggia” da mittente a destinatario, come nel caso dell'*e-mail* ordinaria, ma viene inviato da una casella, “certificata” da un **gestore**, e recapitato in un'altra casella certificata dallo stesso o da altro gestore.

Volendo schematizzare, la cosa funziona più o meno in questi termini:

a) il mittente forma il messaggio di posta inserendo nel campo “A:” (*to*) l'indirizzo certificato del destinatario, e negli appositi campi l'oggetto (*Subject*), il corpo del testo (*body*) e gli allegati (*Attached*);

b) il gestore del mittente riceve tale messaggio e, verificatane la correttezza formale e l'assenza di virus informatici, rilascia la **ricevuta di accettazione** (in caso, invece, di presenza di virus o di errori formali, viene rilasciato un “avviso di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici” – art.11 DM 2/11/2015 ed il gestore conserverà il messaggio per un periodo di trenta mesi senza però consegnarlo);

c) quindi “imbusta” il messaggio (che assumerà il nome **postacert.eml**) in un altro messaggio (detto *busta di trasporto*), diventandone un allegato. La busta di trasporto contiene anche i principali dati di spedizione (**daticert.xml**), detti anche dati di certificazione. Su tale busta il gestore del mittente e appone la propria firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, lett. d, DM 2.11.2005 (il messaggio di posta elettronica certificata contiene quindi sempre due allegati: il messaggio spedito dal mittente, in formato EML (**postacert.eml**) ed il documento **daticert.xml**);

d) il **gestore mittente** invia quindi l'intera busta così formata al messaggio al **gestore destinatario** (che potrebbe essere sé stesso, se mittente e destinatario si avvalgono dello stesso gestore);

e) in seguito all'imbustamento, nel campo mittente comparirà la dicitura “*per conto di:*” che precede l'indirizzo del mittente ed è seguito dall'indirizzo del relativo gestore chiuso tra due marcatori (per es. *Per conto di: [tribunale.napoli@civile.ptel.giustiziacert.it](mailto:tribunale.napoli@civile.ptel.giustiziacert.it) <[posta-certificata@telecompost.it](mailto:posta-certificata@telecompost.it)>*);

f) il gestore destinatario, una volta ricevuto il messaggio PEC, consegnerà al gestore mittente una **ricevuta di presa in carico** che attesta il passaggio di consegne tra i due gestori: tale ricevuta costituisce un documento meramente interno, che non viene palesato quindi agli utenti. Qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore del destinatario, nelle dodici ore successive all'inoltro del messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna del messaggio. Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla **mancata**

[Torna al sommario](#)

**consegna** del messaggio entro le 24 ore successive all’invio, così come previsto dal D.P.R. n. 68 del 2005 (art. 13 DM 2/11/2015)<sup>2</sup>;

g) il gestore destinatario verifica la correttezza del messaggio (anche riguardo all'integrità, grazie alla verifica della firma digitale) e l'assenza di virus informatici: superati tali controlli, ha luogo la consegna nella casella di posta del destinatario che può quindi leggerne il contenuto;

h) al mittente perviene una **ricevuta di avvenuta consegna**, che attesta la disponibilità del messaggio presso il destinatario. La ricevuta è ancora una volta firmata (questa volta dal gestore del destinatario);

i) sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna costituiscono a loro volta dei messaggi di posta certificata, legati tra essi da una stringa alfanumerica univoca (Message-ID) che compare sia nel corpo del messaggio che nel documento *dati-cert.xml* e che permette di legare assieme i tre (o più) documenti.

Si noti che l'allegato *postacert.eml* non è il “duplicato”<sup>3</sup> del messaggio inviato ma una sua copia informatica, dacché il messaggio, una volta ricevuto dal gestore, viene arricchito di alcune ulteriori informazioni nell'intestazione (*header*), vale a dire dell'indirizzo IP (*Internet Protocol*) del mittente nonché dell' *X-Riferimento-Message-ID* che contiene il *Message-ID* generato al momento della spedizione del messaggio originale ed un nuovo proprio *Message-ID*. Nelle immagini che seguono, sono evidenziate le differenze tra il messaggio spedito dalla casella del mittente (figura 1) e quello che viene allegato alla busta di trasporto e che viene successivamente allegato alla ricevuta di avvenuta consegna:

<sup>2</sup> Esistono varie cause di mancata consegna, ciascuna distinta da apposito codice composto da tre numeri intervallati da un punto. Ad esempio, 5.1.1 indica la mancata consegna per “indirizzo non valido”. Occorre quindi sempre leggere con attenzione il contenuto dell'avviso per appurare la ragione specifica della mancata consegna. Se questa, peraltro, dipende dal superamento di tempo massimo, non è escluso che il destinatario abbia ricevuto il messaggio, ancorché il mittente non avrà mai la prova della consegna. Mentre la valutazione delle ragioni della mancata consegna è importantissima nelle notificazioni e comunicazioni di cancelleria, dovendosi in base ad essa se ricorra un'ipotesi riconducibile all'art. 16, comma 6, DL 179/2012 (mancata consegna per causa imputabile al destinatario e notifica così da ritenersi perfezionata “in cancelleria”) ovvero un caso di mancata consegna non imputabile al destinatario che determini l'applicazione dell'art. 16, comma 8, del medesimo DL, nel caso delle notifiche dell'avvocato la mancata consegna determina *sic et simpliciter* il mancato perfezionamento della notifica e la necessità di provvedervi diversamente.

<sup>3</sup> Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, lett. i-*quinquies* del CAD, un “duplicato informatico” è quel documento che ha «*medesima sequenza di valori binari del documento originario*»: ha quindi non solo lo stesso contenuto del documento con cui si confronta, ma anche la stessa – per così dire – “composizione informatica”. La *copia* di un documento informatico è quel documento che presenta il medesimo contenuto ma una diversa sequenza di valori binari.

```

1 X-Mozilla-Status: 0001
2 X-Mozilla-Status2: 00800000
3 X-Mozilla-Keys:
4 From: "Avv. Roberto Arcella (PEC)" <roberto.arcella@pec.it>
5 Subject: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994 - A█████ c La Ca
6 D'oro
7 To: ██████████@avvocatinapoli.legalmail.it, ██████████rl@pec.it
8 Message-ID: <e377dbeb-7275-cd9c-89d4-312a764074b9@pec.it>
9 Date: Wed, 3 Apr 2019 17:06:07 +0200
10 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101
11 Thunderbird/60.6.1
12 MIME-Version: 1.0
13 Content-Type: multipart/mixed;
14 boundary="-----A5058AABDEC3AED48D8623C5"
15 Content-Language: it
16
17 This is a multi-part message in MIME format.

```

Figura 1

L'immagine nella *Figura 1* rappresenta l'intestazione del messaggio così come il mittente lo rinviene nella propria "posta inviata" (per visualizzare in tale modalità un file *eml* occorre salvarlo in una qualunque allocazione del proprio pc ed aprirlo con un *editor di testo*, per esempio: *notepad.exe* oppure "*notepad ++*").

```

1 Received: from [192.168.1.7] (net-188-217-151-167.cust.vodafone1.it
2 [188.217.151.167])
3 (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits))
4 (No client certificate requested)
5 by smtps.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPSA id 44Z8Xx4nqyz2MKNrP;
6 Wed, 3 Apr 2019 17:06:09 +0200 (CEST)
7 From: "Avv. Roberto Arcella (PEC)" <roberto.arcella@pec.it>
8 Subject: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994 - ██████████
9 D'oro
10 To: ██████████@avvocatinapoli.legalmail.it, ██████████@pec.it
11 Date: Wed, 3 Apr 2019 17:06:07 +0200
12 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101
13 Thunderbird/60.6.1
14 MIME-Version: 1.0
15 Content-Type: multipart/mixed;
16 boundary="-----A5058AABDEC3AED48D8623C5"
17 Content-Language: it
18 Message-ID: <opec2891.20190403170610.08435.998.1.64@pec.aruba.it>
19 X-Riferimento-Message-ID: <e377dbeb-7275-cd9c-89d4-312a764074b9@pec.it>

```

Figura 2

L'immagine in *Figura 2* rappresenta invece l'*header* del documento *postcert.eml* corrispondente al messaggio inviato in figura 1. Si noti che il campo *X-Riferimento-Message-ID* riproduce il contenuto del *Message-Id* corrispondente al messaggio inviato (in fig. 1). In alto, contrassegnati in verde, i dati del computer dal quale la p.e.c. è stata spedita.

Come abbiamo visto, alla busta di trasporto viene applicata, in via automatica dai sistemi del gestore, una "*firma*" (*rectius*: un sigillo) elettronica avanzata<sup>4</sup>. Questa firma,

[Torna al  
sommario](#)

<sup>4</sup> Le regole tecniche sulla posta elettronica certificata prevedono espressamente che i gestori adoperino firme elettroniche avanzate. Nella realtà, si adoperano firme basate su chiavi asimmetriche del tutto analoghe a quelle adoperate nelle firme digitali: tuttavia, l'utilizzo dell'algoritmo SHA-1 (deprecato quanto alle firme digitali a far data dal giugno 2011 per effetto della modifica della Delibera CNIPA 45/2009

basata su un sistema di chiavi asimmetriche, consente di rendere manifesta la provenienza e di assicurare l'integrità<sup>5</sup> e l'autenticità dei messaggi ed è generata attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al gestore e la sua univoca identificazione, creata automaticamente con mezzi che garantiscano il controllo esclusivo da parte del gestore.

#### **4. Cenni sulla firma (sigillo) apposta ai messaggi ed alle ricevute di posta certificata**

Come accennato, la posta elettronica certificata si avvale di uno standard, l'S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) che è un protocollo per l'invio di messaggi crittografati e firmati digitalmente, che adopera uno degli standard PKCS, ed esattamente quello n. 7 (PKCS #7). Questo standard permette di apporre la firma sia in una busta che fa tutt'uno col documento firmato (come accade per i documenti firmati in CAdES (p7m), sia "staccata" (*detached*) dal documento stesso.

Nel caso della posta certificata, la firma è *detached*, vale a dire che essa è costituita da un documento separato dalla busta informatica che contiene il messaggio email, ed esattamente da un documento chiamato *smime.p7s*: tale documento conterrà il certificato di firma, la chiave privata del firmatario e l'impronta del documento cui si riferisce. La garanzia di immodificabilità è data proprio dall'impronta che, in caso di modifica o alterazione del messaggio, varierà e non corrisponderà più con quella memorizzata nel documento *smime.p7s*.

Tale documento separato è visibile come tale solo se si il messaggio venga aperto in un browser Internet (webmail)

[Torna al  
sommar](#)

---

intervenuta con la determinazione commissariale 28/7/2010) fa degradare nel concreto la firma in questione a mera f.e.a.

<sup>5</sup> Si noti che la firma del gestore non può che proteggere il solo "corpo" (*body*) della busta di trasporto ed i relativi allegati, mentre l'*header* (che è destinato ad ogni trasmissione ad arricchirsi dei dati del soggetto mittente) non può essere invece reso immodificabile. Di qui l'importanza del documento *dati.cert.xml* che riproduce i dati dell'intestazione, i dati del gestore emittente, la data e l'ora del messaggio, l'identificativo ed il tipo di ricevuta (completa, breve o sintetica).




Figura 3

Ma quando si usa un *client*, come Outlook o Thunderbird, esso viene elaborato e è rappresentato da un elemento grafico (una coccarda in Outlook ed una busta in Thunderbird), collocato in alto a destra della finestra di lettura del messaggio.

Nei paragrafi che seguono vedremo, sotto un profilo estremamente pratico, come si verifica l'integrità di un messaggio PEC attraverso il solo *client* di posta.

## 5. Tipi di ricevute di avvenuta consegna: completa, breve e sintetica. La RdAC nelle notifiche PEC dell'avvocato

**5.1** Le ricevute di avvenuta consegna posta elettronica certificata previste dalle specifiche tecniche sono di tre tipi: **completa**, se essa contiene, oltre ai dati di certificazione *dati-cert.xml*, l'allegato *postacert.eml* completo sia del messaggio che dei relativi allegati; **breve**, se contiene i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale (l'allegato *postacert.eml* conterrà l'intero corpo del messaggio ma solo gli *hash* degli allegati) e, infine, **sintetica**, che contiene esclusivamente i dati di certificazione.

Distinguere a colpo d'occhio un tipo di ricevuta di consegna dall'altro è piuttosto semplice: nella prima riga del corpo del testo della ricevuta stessa è infatti riportata la **dicitura**: "*Ricevuta di avvenuta consegna*", senza altre specificazioni, per la ricevuta completa;

- a) "*Ricevuta breve di avvenuta consegna*" per la ricevuta breve e
- b) "*Ricevuta sintetica di avvenuta consegna*" per la ricevuta sintetica.

Nel *dati-cert.xml*, inoltre, v'è un apposito campo ("*ricevuta tipo*") indicativo del tipo di ricevuta.

La presenza, nella ricevuta completa, del messaggio inviato e degli allegati, attribuisce a siffatta ricevuta un valore probatorio superiore rispetto agli altri tipi di ricevuta. Valore che decresce nel caso della ricevuta breve, essendo presente la sola impronta di *hash*, idonea ad individuare gli allegati solo all'esito dell'esibizione informatica degli stessi da parte del mittente e del relativo confronto con l'impronta stessa. Nella ricevuta sintetica, la mancanza persino dell'impronta ne rende il valore probatorio molto limitato.

[Torna al sommario](#)



**5.2** Nelle notificazioni a mezzo PEC degli avvocati è prescritta la ricevuta di avvenuta consegna completa (art. 18, comma 6, DM 44/2011): il Giudice, quindi, nel verificare la validità della notifica, dovrà rinvenire all'interno dell'allegato *postacert.eml* presente nella RdAC (**R**icevuta **d**i **A**vvenuta **C**onsegna) sia la relata di notifica che l'atto o gli atti notificati.

**5.3** Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del dpr 68/2005, «*La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione*», mentre il comma 5 successivo stabilisce che «*La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, **indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario***».

Riferendocisi più specificamente alle notificazioni telematiche dell'avvocato, tale norma è richiamata nell'art. 3-bis L. 53/1994, secondo cui «*La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*»: il che significa che la notificazione telematica si ha per conosciuta dal destinatario in conseguenza della sua messa a disposizione nella casella di questi ed indipendentemente dalla effettiva lettura del messaggio.

## **6. Precondizioni per l'esecuzione delle notifiche telematiche dell'avvocato e gli "elenchi pubblici" dei domicili digitali – Il domicilio digitale speciale ex art. 3-bis, co. 4-*quiquies*, del Codice dell'amministrazione digitale**

**6.1** L'avvocato può eseguire una notifica telematica purché:

a) sia in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata risultante dal RegInde (si tratta in sostanza dell'indirizzo comunicato all'Ordine ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2);

b) sia già in possesso di procura rilasciata dal cliente a norma dell'articolo 83 del Codice di procedura civile (art. 1, L. 53/1994: «*L'avvocato munito di procura...*»): ciò significa che la notificazione a mezzo posta certificata è incompatibile con la fattispecie astratta contemplata dall'art. 125, comma 2, c.p.c., dovendo la procura necessariamente preesistere alla notificazione;

c) sia in possesso di un dispositivo di firma digitale;

d) il destinatario sia a sua volta titolare di un indirizzo di PEC risultante da uno dei pubblici elenchi previsti dall'art. 16-ter DL 179/2012.

Va tuttavia segnalata la relevantissima novità introdotta con il D.lgs. 31/10/2024 n. 164 ("correttivo Cartabia"), che contiene previsioni che consentono (e, in alcuni casi obbligano) l'effettuazione di notifiche a mezzo PEC anche presso il domicilio digitale speciale previsto dall'art. 3-bis, comma 4-*quiquies*, del D.lgs. 82/2005. Sul che torneremo di qui a poco.

[Torna al sommario](#)



**6.2** Gli **elenchi pubblici**, dai quali deve risultare (e pertanto essere estratto) l'indirizzo di posta certificata (domicilio digitale) del destinatario deve necessariamente risultare a pena di nullità<sup>6</sup> della notifica, come accennato in precedenza, sono tassativamente indicati dall'art. 16-ter DL 179/2012. Nel dettaglio, essi sono:

- a) l'**INI-PEC**, previsto dall'art. **6-bis** del **CAD**, (<https://www.Ini-Pec.gov.it>) consultabile a far data dal 19 giugno 2013
- b) Il registro, detto **INAD**, previsto dall'art. **6-quater** (**Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato**, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) (<https://domiciliodigitale.gov.it>)
- c) il **Registro delle Imprese**, previsto dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e consultabile dal sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)
- d) il **Registro PP.AA.** previsto dall'art. 16, comma 12, DL 179/2012, presente sul Portale Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>)
- e) il **RegInde**, previsto dall'art. 7 del DM 44/2011 recante le regole tecniche per il processo civile telematico, presente anch'esso sul Portale Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>)
- f) il registro "**IPA**", di cui all'art. 6-ter c.a.d., (<https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale>), con carattere di sussidiarietà e nei limiti descritti sopra, nel § 2, [punto 2.6.2.](#)

Mentre INI-PEC ed il Registro Imprese sono consultabili liberamente, vale a dire senza che sia necessaria autenticazione informatica alcuna al relativo sito, il Registro PP.AA. e il RegInde, sono consultabili solo previa autenticazione forte dal sito [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it).

Sulle modalità di consultazione di tali elenchi si rinvia ad un breve video raggiungibile [da questo link](#): dal punto di vista del Giudice, tuttavia, il controllo sulla fonte dell'indirizzo telematico del destinatario non implica altro che il mero esame della relata di notifica, che deve contenere (art. 3-bis, comma 5, lett. e, L. 53/1994) «*l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto*», attesa la qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'avvocato notificante, ai sensi dell'art. 6 della Legge in parola.

[Torna al sommario](#)

**6.3** Con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni, va segnalata un'ulteriore novità introdotta con la riforma Cartabia, vale a dire l'introduzione di un comma 1-bis nell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 che si pone in apparente antitesi con l'art. 16-ter, co. 1-ter, del decreto-legge 179 del 2012. Il citato comma 1-bis prevede infatti che «*Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933,*

<sup>6</sup> Si ricorda che l'art. 11 L. 53/1994 reca la previsione che «*Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica*»: poiché l'art. 3-bis impone che la notificazione telematica avvenga necessariamente presso un «*indirizzo risultante da pubblici elenchi*», la violazione di tale precetto determina il sorgere della patologia dell'atto.

*n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».* Secondo alcuni interpreti, l'introduzione di tale norma esenterebbe gli avvocati dalla previa verifica, tuttora prevista nell'art. 16-ter, comma 1-ter citato, circa il mancato censimento dell'ente destinatario nel registro PP.AA. ai fini dell'esecuzione delle notificazioni con l'indirizzo presente nell'elenco ex art. 6-ter del Codice dell'amministrazione digitale. Trattasi effettivamente di norma ambigua perché, per un verso, essa richiama proprio l'art. 16-ter, comma 1-ter d.l. 179/2012, e con esso, pertanto il valore sussidiario dell'IPA rispetto al Registro PP.AA, e per altro verso sembra affermare la validità *tout court* delle notificazioni dirette ai domicili digitali iscritti nel primo.

A parere di chi scrive, la tesi preferibile, oltre che più prudente, è quella che ritiene tuttora operante il principio secondo cui la notifica ad un domicilio digitale iscritto nell'elenco ex art. 6-ter del c.a.d. sia possibile solo in caso di vana ricerca in quello previsto dall'art. 16, co. 12, d.l. 179/2012.

**6.4** Come accennato, un'assoluta novità relativa agli indirizzi PEC utilizzabili per le notifiche dell'avvocato (ed anche per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria) è stata introdotta dal D.lgs. 31/10/2024 n. 164 ("correttivo Cartabia"), nel quale è contemplata la previsione dell'obbligo a carico dell'attore che si costituisca personalmente di "*indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale*" (art. 165 c.p.c.), con tale ultima espressione riferendosi il legislatore non al domicilio digitale iscritto nell'INAD ma a quello diverso previsto dall' "*articolo 3-bis, comma 4-quinquies del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*", quale richiamato nel pure novellato art. 136 c.p.c.: si tratta, in altri termini, del "*domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari*", che può essere evidentemente diverso da quello presente in uno dei pubblici elenchi e che la parte che si costituisca personalmente, se non munita di domicilio digitale "registrato", può indicare ai fini sia delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria (art. 136 cit.) sia per le notifiche endoprocedimentali di parte (art. 170 c.p.c., pure novellato).

Incidentalmente, va sottolineato come la previsione del domicilio digitale speciale costituisca una novità che il "correttivo" ha introdotto diffusamente per tutti i procedimenti, tant'è vero che esso è menzionato, oltre che dalle norme già ricordate, anche dall'art. 319 c.p.c. in tema di giudizio dinanzi al giudice di pace, dall'art. 330 c.p.c. (che individua un nuovo "luogo" della notificazione), dall'art. 417 c.p.c. nel rito del lavoro, dall'art. 480 c.p.c. nell'ambito della disciplina del precetto, dall'art. 492 c.p.c. che prevede che il debitore possa eleggere, in luogo di quello fisico, un domicilio digitale speciale, dall'art. 582 c.p.c. relativamente alla dichiarazione di residenza o di domicilio dell'aggiudicatario, dall'art. 638 c.p.c., quale requisito contenutistico del ricorso per ingiunzione proposto dalla parte personalmente, dall'art. 660 c.p.c. per la forma dell'intimazione di licenza o di sfratto, ed ancora dagli art. 753 c.p.c. (apposizione di sigilli), 769 (istanza di inventario), 770 (inventario da eseguirsi dal notaio), 840-*undecies* (class action), come pure, infine, nelle disposizioni di attuazione al c.p.c. dall'art. 174

[Torna al  
sommaro](#)

(Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente nell'espropriazione immobiliare).

Tali novità normative creano non pochi problemi interpretativi.

Com'è immediatamente intuibile, non può operare per i domicili digitali speciali l'obbligo di notifica a mezzo PEC nei termini previsti dall'art. 3-ter, L. 53/1994 e dall'art. 137, ultimo comma c.p.c. Ciò in quanto, per loro natura, tali domicili non possono che essere eletti *nel* processo, all'atto della costituzione in giudizio della parte personalmente, al momento della notifica del precetto e così via. I domicili digitali (generali) iscritti, invece, negli elenchi pubblici preesistono al processo o all'affare e sono pertanto utilizzabili anche prima ed al di fuori di tale contesto.

Nonostante la mancata riconducibilità dei domicili digitali speciali all'obbligo di notifica in modalità telematica sancito dall'art. 3-ter L. 53/1994, il nuovo ordito normativo consente, tuttavia, di individuare alcune fattispecie nelle quali senz'altro sussiste siffatto obbligo di notifica presso i domicili digitali speciali. Si pensi al novellato (dal "correttivo" Cartabia) art. 170 c.p.c., secondo cui *«Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto»* e al parimenti novellato art. 330 c.p.c., relativo alla notificazione delle impugnazioni: *«Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. ...»*.

Dunque, l'obbligo di notifica presso il domicilio digitale speciale, nei casi in cui la legge prevede la possibilità di eleggere siffatto domicilio, sussiste sia per le notificazioni telematiche dell'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis, L. 53/1994, sia per le notificazioni telematiche dell'ufficiale giudiziario.

Vanno però segnalate alcune criticità, che derivano da evidenti difetti di coordinamento, sia in riferimento al citato art. 3-bis, L. 53/1994, sia in relazione all'art. 149-bis c.p.c. Si ricorda, infatti, che l'art. 3-bis, co. 5, L. cit., prevede, alla lettera f), che l'avvocato debba indicare, a pena di nullità sancita dal successivo art. 11, l'elenco da cui l'indirizzo PEC del destinatario è stato estratto; ma, come abbiamo visto, i domicili digitali speciali ex art. 3-bis, co. 4-*quinquies*, del Codice dell'Amministrazione Digitale vengono eletti nell'ambito di un atto del processo e non sono inseriti in alcuno degli elenchi previsti dall'art. 16-ter d.l. 179/2012. E, allo stesso modo, l'art. 149-bis c.p.c. prevede che la notifica telematica dell'ufficiale giudiziario possa essere effettuata a *«...un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»*, senza alcuna menzione dei domicili digitali speciali. Allo stato, in attesa di un intervento normativo "correttivo del correttivo" si può pensare esclusivamente ad

[Torna al  
sommaro](#)

un'interpretazione estensiva delle norme in esame, in guisa tale che nell'ambito dei requisiti di validità della notifica telematica dell'avvocato dovrebbe ritenersi inclusa, laddove il destinatario sia munito di un domicilio digitale speciale presso cui abbia validamente effettuato elezione, la dichiarazione che trattasi, appunto, di domicilio digitale speciale eletto per il procedimento in luogo del requisito ex art. 3-bis, co. 5, lettera f). Del pari, la notifica dell'ufficiale giudiziario dovrà necessariamente ritenersi consentita, stante il tenore degli artt. 170 e 330 c.p.c., anche presso un domicilio digitale speciale ex art. 3-bis, co. 4-*quinquies*, d.lgs. 82/2005.


Altro problema che riguarda le fattispecie processuali sopra indicate, nelle quali la parte non assistita da difensore può eleggere domicilio presso un indirizzo PEC iscritto in un elenco pubblico o presso un domicilio digitale speciale, discende dalla difficoltà di dettare una regola generale per individuare le ipotesi nelle quali, in caso di mancato perfezionamento della notifica telematica, sia necessario effettuare il deposito nell'area web del Portale Servizi Telematici. Al riguardo, va richiamato l'ultimo comma dell'art. 170 c.p.c. secondo cui *"Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati"*. Ciò vuol dire che nelle fattispecie sopra ricordate (165 c.p.c., 319 c.p.c., 417 c.p.c., 480 c.p.c., 492 c.p.c., 582 c.p.c., 638 c.p.c., 660 c.p.c., 753 c.p.c., 769 c.p.c., 770 c.p.c., 840-*undecies* c.p.c. e 174 disp. att. c.p.c.) il deposito nell'area web quale mezzo di perfezionamento sussidiario della notificazione telematica che non abbia avuto buon fine per causa imputabile al destinatario sarà possibile esclusivamente se la fattispecie processuale sia suscumbibile in una ipotesi di costituzione in giudizio. Quindi, certamente nei casi di costituzione in proprio dell'attore nel giudizio ordinario, del ricorrente nel processo dinanzi al giudice di pace, nel rito del lavoro e nei procedimenti di convalida di sfratto, ma non, ad esempio, nel caso di elezione di domicilio del precettante o da parte del debitore, casi nei quali l'elezione di domicilio è estranea ad una costituzione in giudizio.

Parimenti problematica è l'ipotesi dell'elezione di domicilio speciale nella relata di notifica della sentenza, ex art. 330 c.p.c. La norma novellata prevede, infatti, che *«Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio»*. Nell'ipotesi di mancata consegna della notifica eseguita al domicilio eletto presso un *“indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o... un domicilio digitale speciale”* eletto, per quanto la mancata consegna possa essere imputabile al destinatario, non v'è il benché minimo appiglio normativo che consenta di ritenere possibile il perfezionamento della notificazione mediante deposito nell'area web. L'avverbio *“altrimenti”* impone, infatti, la notificazione a sensi dell'art. 170 *“presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella*

[Torna al  
sommaro](#)

*residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio” solo in caso di mancata elezione di domicilio che sia stata formulata nella relata. Ma se la parte non ha eletto domicilio digitale alcuno nel procedimento, nei casi sopra ricordati (165, 317, 417 etc.), viene meno l’applicabilità dell’art. 170, ultimo comma, e con esso, della norma sul deposito nell’area web.*

Va infine segnalato che nel caso dei domicili digitali speciali “*per determinati atti, procedimenti o affari*” vige la regola, piuttosto oscura, contenuta nell’art. 3-bis, co. 4-*quinquies*, secondo il quale «*ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate*». Tutt’altro che agevole appare l’individuazione dei casi nei quali vige tale limitazione del potere di eccezione in capo al destinatario. Posto che non può esservi dubbio alcuno in ordine all’operatività della regola generale di cui all’art. 6 del decreto 68/2005, secondo il quale il messaggio PEC si intende ricevuto dal destinatario nel momento in cui viene messo “a disposizione” dello stesso nella sua casella (corrispondente al momento nel quale viene generata la ricevuta di consegna), sembra possibile immaginare che tale limitazione possa operare, ad esempio, quando la parte abbia eletto domicilio digitale presso il domicilio digitale di altro soggetto, iscritto o meno in pubblici elenchi, e non abbia più accesso per qualsiasi ragione alla casella PEC.



[Torna al sommario](#)

## 7. La mancata notifica a mezzo PEC: l’obbligo di notifica a mezzo PEC - la causa imputabile al destinatario e la causa non imputabile al destinatario – L’area web sul PST e l’abbandono dell’area di cui all’art. 359 c.c.i.i.

**7.1** Sul tema della mancata consegna della notificazione a mezzo PEC è necessaria una premessa, che sarà breve in quanto l’argomento è stato molto



accuratamente sviscerato dalla recentissima pronuncia delle **Sezioni Unite n. 28542 del 5/11/2024**. Si era registrato un netto contrasto giurisprudenziale tra un orientamento della S.C., essenzialmente fondato sul principio di autoreponsabilità del destinatario, il quale è tenuto a garantire la ricezione tramite gestione adeguata della propria casella PEC, ritenendosi la saturazione della casella pec del destinatario un evento a quest'ultimo imputabile e dunque equiparabile alla consegna (Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza n. 3164 dell'11 febbraio 2020; Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza n. 24110 del 7 settembre 2021), ed un opposto orientamento secondo il quale la notifica PEC si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), poiché la legge richiede tale riscontro per garantire la reale disponibilità dell'atto al destinatario, escludendo una *fictio iuris* che attribuisca effetti alla mancata consegna per casella satura (Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza n. 29851 del 15 novembre 2019 e Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 40758 del 20 dicembre 2021).

Al riguardo, le SS.UU., all'esito di una mirabile ricostruzione normativa e sistematica, sono pervenute all'affermazione del principio di diritto secondo cui *«nel regime antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella PEC), ma solo se venga generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). Ne consegue che il notificante, onde evitare la decadenza, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio secondo le forme previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c., beneficiando del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione PEC originaria»*.

**7.2** Fatta questa premessa, va segnalato che le cose sono mutate con il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.

Con la c.d. **“riforma Cartabia”**, si è verificato, anzitutto, che una parte della disciplina delle notificazioni a mezzo PEC dell'avvocato è transitata nel codice di rito. Più specificamente, sono state introdotte modifiche in seno all'art. 137, che al comma 1 menziona ora anche l'avvocato tra i soggetti che eseguono le notificazioni, con l'ulteriore, pleonastica, precisazione contenuta nel comma 6, che *«l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge»*.

**7.3** Ciò che contrassegna in maniera assai evidente l'intento del legislatore volto ad una sempre più completa digitalizzazione è, invece, il comma 7 dell'art. 137 c.p.c., col quale si è data attuazione al principio dettato dall'art. 1, co. 20, lett. a) della legge delega n. 206/2021, secondo cui al legislatore delegato era demandato di *«prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa,*

[Torna al sommario](#)



*anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».*

Alla luce di tale norma, l'art. 137, co. 7, prevede ora che

*«L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione».*

Speculare all'art. 137, co. 7, c.p.c. è la previsione contenuta nell'art. 3-ter della L. 53/1994, introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. b) del D.lgs. 149/2022, secondo cui

*«L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:*

*a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;*

*b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto...».*

**7.4** Con riferimento, invece, al tema oggetto del perfezionamento della notificazione a mezzo Pec in presenza dell'accidente della “mancata consegna” va segnalata la vicenda normativa relativa alla previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 3-ter L. 53/1994 (che era stata “sospesa” fino al 31/12/2024 per effetto di quanto disposto dall'art. 4-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, con la proroga disposta dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 febbraio 2024, n. 18). Al riguardo, va detto che tale norma è stata fatta recentemente oggetto di intervento ad opera del D.lgs. 31/10/2024 n. 164, come sarà di qui a poco illustrato.

Nella loro formulazione in vigore fino al 25/11/2024, i commi 2 e 3 dell'art. 3-ter citato disciplinavano il mancato recapito della notificazione a mezzo PEC, nei seguenti testuali termini (nella formulazione in vigore mentre scriviamo):

*«2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:*

*a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice*

[Torna al sommario](#)

*della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;*

*b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.*

*3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie».*

Si fa distinzione, dunque, tra la mancata notifica non imputabile al destinatario e quella imputabile al destinatario.

**Mancata notifica non imputabile al destinatario:** in tal caso, l'avvocato è tenuto a procedere con la notifica utilizzando le modalità ordinarie previste dalla legge, vale a dire tramite UNEP o mediante notifica in proprio dell'avvocato, a mezzo posta raccomandata, ai sensi della legge n. 53/1994.

**Mancata notifica imputabile al destinatario:** in tale diversa ipotesi, l'avvocato può ricorrere all'inserimento nell'area web riservata, prevista dall'art. 359 c.c.i.i. (per gli imprenditori o professionisti) o la notifica ordinaria per le persone fisiche o enti di diritto privato.

**7.5** L'area riservata prevista dall'art. 359 c.c.i.i., tuttavia, non è stata mai realizzata.

Per ovviare a tale stato di cose, come ricordato, con l'art. 4-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51<sup>7</sup>, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n.87, l'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 3-ter della legge 21 gennaio 1994 n. 53, come accennato, era stata sospesa fino al 31 dicembre 2024, sicché in qualunque caso in cui la notifica telematica dell'avvocato non sia possibile o non abbia esito positivo, la stessa dev'essere eseguita (fino all'entrata in vigore del "correttivo") con le modalità ordinarie, con la particolarità che per il notificante il momento perfezionativo coincide con il momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della PEC. In altri termini, viene ivi prevista una sorta di riattivazione del procedimento notificatorio ma, nello specifico, attraverso due forme eterogenee di notificazione: la prima di esse telematica e la seconda "analogica".

**7.6** Come accennato, il decreto correttivo è intervenuto in maniera significativa nell'ambito della disciplina sull'impossibilità di eseguire la notificazione a mezzo PEC, con la riscrittura dei commi 2 e 3 della L. 53/1994, formulati come segue (in vigore dal 26/11/2024):

---

<sup>7</sup> «L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, è sospesa fino al 31 dicembre 2024».

«2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo **per causa imputabile al destinatario**, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

3. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo **per causa non imputabile al destinatario**, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata».

L'area web prevista dall'art. 359 c.c.i.i. viene quindi sostituita con un'area analoga realizzata dal Ministero della Giustizia.

Si tratta, in buona sostanza, di un domicilio digitale “di piattaforma” - vale a dire non corrispondente, come tutti i domicilia digitali, ad un indirizzo PEC o ad un indirizzo di SERCQ - e forzoso, al quale si ricorre allorché la mancata notifica al domicilio digitale presente negli elenchi pubblici non sia possibile per causa imputabile al destinatario; domicilio digitale forzoso del tutto analogo, quindi, a quello previsto per gli atti di accertamento tributari dall'art. 60-ter, d.p.r. 600/1973, area che, in quel caso, fa stranamente parte di un dominio privato qual è quello «della società Info Camere Scpa».

Quanto alla individuazione delle fattispecie di mancata consegna imputabile e mancata consegna non imputabile è certo che dovrà farsi riferimento alle specifiche tecniche sulla PEC dell'AgID ed alle tipologie di errori ivi classificate, dovendosi ritenere certamente imputabili al destinatario gli eventi riconducibili ai casi da 1 a 7, beninteso, sempre che, quanto agli eventi da 1 a 4, l'indirizzo PEC del destinatario sia stato correttamente rilevato da uno dei pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter d.l. 179/2012:

[Torna al sommario](#)

**[05/10/2015 NOTA 12]**

**Questa nota definisce quali sono le codifiche, legate agli eventi che generano avvisi di mancata consegna, che un gestore deve utilizzare sia nella parte testuale sia nel file daticert.xml degli avvisi di mancata consegna**

L'applicazione di questa nota è raccomandata dalla sua data di pubblicazione ed è obbligatorio dal 01/04/2016.

Gli eventi che originano avvisi di mancata consegna sono:

1. Utente inesistente
2. Casella inesistente
3. Casella non valida (o sconosciuta)
4. Utente revocato
- 
5. Casella esistente ma temporaneamente disattivata
6. Casella non in grado di accettare messaggi
- 
7. Casella piena
- 
8. Messaggio troppo grande
- 
9. Problemi tecnici
- 
10. Problemi tecnici timeout 12/24 h
11. Avviso di mancata consegna per virus

**Classificazione degli eventi e relativa codifica**

La struttura da adottare per la descrizione della causa della mancata consegna è la seguente:

**<codice> - <Gestore> - <testo esplicativo>**

Si ricorda, peraltro, che gli avvisi di mancata consegna (che vengono recapitati al mittente una volta decorse 24 ore dall'invio del messaggio) contengono un messaggio composto da un codice di tre cifre separate da un punto, l'indicazione del Gestore del servizio PEC ed un testo esplicativo, grazie al quale anche l'utente meno esperto sarà in grado di comprendere la natura dell'errore causativo della mancata consegna.

Per inciso, dell'area web in discorso si avvarranno anche gli Uffici NEP in caso di mancata notifica ex art. 149-bis c.p.c. per causa imputabile al destinatario, nonché le cancellerie per l'esecuzione delle comunicazioni di cancelleria nel caso di mancata consegna delle stesse agli indirizzi PEC, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., venendo così meno il meccanismo della notifica virtuale in cancelleria ai sensi dell'art. 16, co. 6, d.l. 179/2012 (norma, quest'ultima, non abrogata in quanto prevista anche per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria dei provvedimenti in materia penale).

Altro problema che si pone è quello del coordinamento dei ricordati commi 2 e 3 dell'art. 3-ter, L. 53/1994, con l'art. 137, co. 7, c.p.c., secondo cui «*L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiara che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione*».

La variegata casistica che ne deriva può essere riassunta nella tabella che segue:

[Torna al sommario](#)

Tipo destinatario	Casistica	Obbligo di notifica PEC	Deposito nell'area web	Notifica con mezzi ordinari
Il destinatario è soggetto all'obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale in pubblici elenchi	Il destinatario ha la casella PEC regolarmente funzionante	SI	NO	NO
	Il destinatario non risulta iscritto in alcun elenco pubblico	SI, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte)	SI	NO
	La casella pec del destinatario è saturata e/o non può ricevere messaggi	SI, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l' <b>avviso di mancata consegna*</b>	SI	NO
	La casella pec del destinatario, pur risultando da pubblici elenchi, non è attiva o non è funzionante	SI, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l' <b>avviso di mancata consegna*</b>	SI	NO
	La casella pec del destinatario non è attiva o non è funzionante per causa non imputabile al destinatario	SI, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l' <b>avviso di mancata consegna*</b>	NO, perché il mancato perfezionamento non è imputabile al destinatario	SI procede nei modi ordinari
	Il destinatario ha iscritto un indirizzo non PEC	SI, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte)	SI	NO

[Torna al sommario](#)

Tipo destinatario	Casistica	Obbligo di notifica PEC	Deposito nell'area web	Notifica con mezzi ordinari
Destinatario iscritto in INAD	Il destinatario ha la casella PEC regolarmente funzionante e ricevente	SI	NO	NO
	Il destinatario ha la casella PEC, ma la stessa risulta non funzionante o non ricevente	SI, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l' <b>avviso di mancata consegna*</b>	SI	NO
	Il destinatario ha la casella PEC ma la stessa non risulta ricevente per causa non imputabile al destinatario	SI, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l' <b>avviso di mancata consegna*</b>	NO	Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.) se la casella PEC è piena o comunque, in ogni caso in cui non sia funzionante
	Il destinatario ha indicato in INAD un indirizzo non PEC	SI, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte)	SI	NO
Il destinatario ha eletto domicilio presso un domicilio digitale iscritto in un pubblico elenco o un domicilio digitale speciale in uno dei casi previsti dal cpc	Il destinatario ha eletto domicilio presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005,	SI, ma solo per gli atti "endoprocessuali" ex art. 170 c.p.c. in tutti i casi previsti dal c.p.c. dopo il D.lgs. 164/2024 e per le impugnazioni (art. 330 cpc)	SI, ma solo nei casi ex art. 170 c.p.c. ed in quelli riconducibili a tale norma	Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.) nei casi non riconducibili all'art. 170 c.p.c. (es. 480 c.p.c)
	Il destinatario non è soggetto all'obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale in pubblici elenchi e NON ha eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005	NO	NO	Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.)
	Il Soggetto ha eletto domicilio presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005	SI, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l' <b>avviso di mancata consegna*</b>	Se il soggetto ha eletto anche dd ex art. 170 cpc, SI	"...altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio" (330 co. 1, seconda parte)

\* L'avviso di mancata consegna necessario per l'area web è quello previsto dall'art 8 DPR 68/2005, vale a dire quello che perviene al destinatario dopo le 24 ore dall'invio della PEC, non l'avviso di superamento del tempo massimo previsto al punto 6.3.5 delle specifiche PEC del 2.11.2005, che viene generato entro dodici ore dall'invio.

[Torna al sommario](#)

## 8. I documenti informatici oggetto di notificazione

Tralasciando alcuni software che permettono di automatizzare alcune fasi della preparazione delle notifiche telematiche, onde procedere ad una notifica a mezzo PEC si predispongono anzitutto l'atto o gli atti da notificare, salvandoli generalmente in una cartella del proprio computer per agevolarne la lavorazione.



Le nuove specifiche tecniche per il PCT<sup>8</sup>, all'art. 26, prescrivono l'utilizzo del solo formato PDF, che a sua volta può essere: 1) il pdf testuale (o nativo, vale a dire ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale): tale formato va utilizzato sempre se l'atto sia un atto del processo destinato al deposito telematico<sup>9</sup> (es.: l'atto di citazione introduttivo); 2) il pdf immagine, vale a dire la scansione di un documento analogico.

Fermo restando il formato PDF, i documenti informatici da notificare possono essere:

a) originali informatici, vale a dire documenti creati direttamente dall'avvocato in forma elettronica con un normale programma di elaborazione testi (Word, LibreOffice), in formato PDF. Tali documenti devono essere firmati digitalmente, con un dispositivo locale di firma (*token* o *smart card*) o con firma remota, il che determina la creazione di un file firmato (con estensione del nome file .p7m, se in formato CAdES oppure .pdf, ove si utilizzi la firma PAdES), che va poi allegato al messaggio di invio della notifica.

b) copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico ai sensi dell'art. 22 CAD: si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso. Quando si procede alla notifica di copie informatiche di atti analogici, nella relata di notifica deve essere inserita l'attestazione di conformità della copia telematica all'atto cartaceo da cui essa è tratta, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, L. 53/1994 e nelle forme prescritte dall'art. 196-undecies, comma 3, disp. att., c.p.c.;

c) copie informatiche estratte dai registri degli uffici giudiziari o dalle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria, ai sensi dell'art. 196-octies, disp. att. c.p.c. (norma corrispondente al vecchio 16-bis, comma 9-bis, DL 179/2012, abrogato dal D.lgs. 149/2022): anche in tal caso la relata di notifica conterrà l'attestazione di conformità, prescritta dall'art. 196-undecies, comma 3, disp. att., c.p.c.;

d) duplicati informatici estratti dai registri degli uffici giudiziari, non necessitanti di attestazione di conformità alcuna.

**Riassumendo**, nei casi a) e d), quindi, la relata di notifica NON conterrà alcuna attestazione di conformità. Nel caso sub b) conterrà l'attestazione di conformità prevista dall'art. 3-bis comma 2 L. 53/1994 e nel caso sub c) quella (del tutto analoga) prevista dall'art. 196-undecies, comma 3, disp. att., c.p.c.

Al riguardo, si sottolinea un difetto di coordinamento delle norme sulle notifiche, dacché la sanzione di nullità prevista dall'art. 11 L. 53/1994 («...se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli

[Torna al sommario](#)

<sup>8</sup> Trattasi, giova ricordarlo, del Provvedimento DGSIA del 7 agosto 2024, che ha sostituito il precedente Provvedimento del 14 Aprile 2014 che, a sua volta, soppiantò l'analogo provvedimento del 18 Luglio 2011. Tale provvedimento è in corso di integrale rivisitazione.

<sup>9</sup> L'art. 26 del Provv. 7 agosto 2024, prevede infatti che «Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF o PDF/A e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata» (comma 1) e che «Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF o PDF/A» (comma 2).

*precedenti...»*), per il principio di tassatività di cui all'art. 156 c.p.c., non può che riguardare il solo difetto dell'attestazione prevista per le copie informatiche dei documenti analogici (art. 3-bis, comma 2, L.53/1994) e non anche quella prevista per i documenti estratti ai sensi dell'art. 196-octies, disp. att. c.p.c. (norma, come già detto, corrispondente al vecchio 16-bis, comma 9-bis, DL 179/2012, abrogato dal D.lgs. 149/2022).

## 9. La procura alle liti

Quando l'atto da notificare deve essere accompagnato dalla procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a norma dell'art. 83, comma 3, del codice di procedura civile<sup>10</sup> e dev'essere congiunta *«all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»*.

Tale decreto (DM 44/2011), all'art. 18, comma 5, prevede che *«La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto é notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti é rilasciata su foglio separato del quale é estratta copia informatica, anche per immagine»*.

Ne consegue che la procura può essere alternativamente rilasciata:

- come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente: in tal caso, la parte è munita di **firma digitale** e sottoscrive la procura con tale strumento. Poiché la firma digitale è assistita dalle garanzie di **autenticità** (l'attendibilità dell'identità del mittente o dell'autore del documento), **integrità** (il documento non può essere modificato o manomesso da altri soggetti) e **non ripudio** (il sottoscrittore non può disconoscere il documento siglato con la propria firma digitale), e poiché l'avvocato è munito solo eccezionalmente del potere di certificare l'autografia del cliente apposta in calce alla procura, è mia opinione che la procura sottoscritta dalla parte con firma digitale non debba (e non possa) essere "autenticata" dall'avvocato che, al più, potrà controfirmarla anch'egli digitalmente (ancorché la norma non preveda affatto un simile onere).
- come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall'avvocato: in tal caso, la previsione dell'art. 18, comma 5, DM 44/2011 va coordinata con l'art. 83 c.p.c. il quale prescrive che la copia informatica della procura sia *«autenticata con firma digitale»*<sup>11</sup>.

[Torna al sommario](#)

<sup>10</sup> Art. 83, comma 3, seconda parte: *«La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica»*

<sup>11</sup> Stante il tenore della norma e la funzione tipicizzata della firma digitale apposta alla copia informatica della procura, a valersi quale autenticazione della stessa, la giurisprudenza di merito ha sempre ritenuto pacificamente che la relata di notifica non debba contenere l'attestazione di conformità ex art. 3-bis comma 2 L. 53/1994 riferita alla procura stessa. Va tuttavia segnalato che la S.C. ha, di recente, sostenuto la necessità di attestare la conformità anche della procura nel corpo della relata di notifica (Cass. Sez. 1,

Al riguardo, va ricordato il recentissimo principio dettato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 2077 del 19 gennaio 2024, secondo il quale *«In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla L. n. 141/1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti. Detto principio, enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch'esso in formato analogico, si deve estendere anche alle ulteriori "diverse possibilità di conferimento della procura" contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all'ipotesi di procura 'nativa digitale' – cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura 'digitalizzata', ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma».*

Ciò significa che la procura si considera “in calce” all’atto del processo redatto come documento informatico sia che essa venga allegata alla busta di PEC con la quale venga eseguita la notificazione dell’atto, sia che venga allegata alla medesima busta telematica con la quale l’atto del processo venga depositato.

Va infine segnalato, quanto al formato documentale informatico della procura, che le specifiche tecniche entrate in vigore il 30 settembre 2024 (Prov. DGSIA del 7 agosto 2024) hanno espressamente previsto quanto era stato ritenuto in via interpretativa sulla base dell’abrogato art. 13 delle vecchie specifiche, vale a dire che *«La procura alle liti, sia come originale informatico sottoscritto digitalmente, sia come copia informatica per immagine di documento analogico, deve essere prodotta in formato PDF o PDF/A, priva di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e deve essere firmata digitalmente dal difensore»* (art. 16, co. 5, Prov. DGSIA del 7 agosto 2024).

[Torna al  
sommario](#)

## 10. La relata di notifica

La relata va redatta anch’essa come documento pdf testuale, applicandosi la previsione di forma di cui all’art. 26, comma 1, Prov. DGSIA del 7 agosto 2024, in

---

Ordinanza n. 6318 del 02/03/2023, Rv. 667130-01; cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8815 del 12/05/2020, Rv. 657837-02, secondo cui *«L’attestazione di conformità all’originale della procura alle liti può essere prodotta contestualmente all’iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo telematico, trovando applicazione l’art. 125, comma 2, c.p.c. anche se la notifica dell’atto introduttivo è avvenuta a mezzo PEC».*

vigore dal 30 settembre 20254, con formulazione pressoché identica a quella del previgente Provvedimento del 16 aprile 2014.

Essa è costituita da un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e va sempre sottoscritta con firma digitale.

Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dall'art. 3 bis, commi 4, 5 e 6, della legge 53 del 1994:

**Comma 4:** *“Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».”*

**Comma 5:** *L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:*

*il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;  
(abrogato dal D.L. 90/2014)*

*il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;*

*il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;*

*l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;*

*l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;*

*l’attestazione di conformità di cui al comma 2”.*

**Comma 6:** *“Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo”.*

Quanto all’attestazione di conformità, va ricordato che per l’art. 6 “l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”.

## 11. L’invio della PEC di notifica

La notificazione, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge avviene “...mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata...”. Le modalità pratiche di esecuzione sono quindi le seguenti:

1) si crea un messaggio PEC nel programma di posta elettronica ovvero utilizzando i servizi di Webmail dei gestori PEC;

2) si compila il campo destinatario con l’indirizzo PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi;

3) si compila l’oggetto del messaggio con la seguente dicitura obbligatoria: **“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”**<sup>12</sup>;

4) si allega al messaggio l’atto da notificare e la relata di notificazione (secondo le prescrizioni di cui sopra)

[Torna al sommario](#)

<sup>12</sup> Si ricorda che, con **ordinanza 19814/2016**, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità di una notifica PEC il cui messaggio era privo, nel campo «oggetto», della dizione «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» affermando che nessuna nullità poteva essere dichiarata, in quanto l’art. 11 della legge 53/1994 «non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le più innocue irregolarità». Va in ogni caso osservato che la dizione in esame vale ad evidenziare al notificato l’importanza del messaggio (oltre a costituire un prezioso strumento di trattamento informatico della corrispondenza), sicché la pur autorevole decisione della Corte di Cassazione non è del tutto condivisibile e, comunque, il relativo principio andrebbe applicato *cum grano salis*.

5) se si utilizza per l'invio il servizio Webmail del proprio gestore PEC, ci si assicura che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella "completa", richiesta - come già detto - per la validità della notificazione dall'art. 18, comma 6, DM 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio da un programma client quali ad esempio Outlook, Thunderbird, Outlook Express, Live Mail, Eudora, etc.): per tutti questi infatti viene automaticamente richiesta una ricevuta "completa".

6) si invia infine il messaggio, attendendo il recapito delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Si ricorda che anche alle notifiche telematiche dell'avvocato si applica il principio della scissione degli effetti<sup>13</sup> per il notificante e per il notificato: per il primo, infatti, la notifica si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio, e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data ed ora dell'operazione, mentre per il destinatario la notifica si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, certifica quindi l'esatto momento della consegna (data ed ora, opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 41 dpcm 22.2.2013) dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.

Coerentemente con quanto dispone l'art. 6, comma 5, dpr 68/2005, la notifica si ha per conosciuta per il solo fatto che il relativo messaggio viene messo a disposizione nella casella di posta certificata del destinatario, indipendentemente dalla sua lettura da parte di quest'ultimo.

Si ricorda ancora che alle notifiche via PEC si applicano (con i temperamenti derivanti dal ricordato intervento della Corte Costituzionale del 2019) i limiti orari previsti dall'art. 147 c.p.c.: il DL 179/2012 fu infatti modificato dall'art. 45 bis L. 11 agosto 2014 n. 114 (conversione in Legge del DL 90/2014), con l'introduzione dell'art. 16-septies, secondo cui *«La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo»*. Tale norma è stata tuttavia dichiarata incostituzionale, con sentenza 75/2019, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta<sup>14</sup>.

Diversamente da quanto previsto per le notifiche dirette da avvocato ad avvocato (art. 4 L. 53/1994) e per le notifiche postali in proprio, alle notificazioni effettuate a mezzo di PEC non si applica l'obbligo di annotazione delle formalità nel **registro**

<sup>13</sup> Art. 3 bis, comma 3, L. 53/1994: *«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68»*.

<sup>14</sup> Corte Cost., n. 75/2019, Udienza Pubblica del 19/03/2019; decisione del 19/03/2019 Deposito del 09/04/2019



**cronologico** previsto dall'art. 8 della Legge come specificamente disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

## 12. La prova della notificazione telematica

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in G.U. 29/12/2012, n.302), nell'introdurre l'art. 16-quater, comma 1, lettera i) al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in G.U. 19/10/2012, n. 245), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in G.U. 18/12/2012, n. 294), dispose, con l'art. 1, comma 19, numero 2, l'introduzione del comma 1-bis all'art. 9 della L. 53/1994.

Tale norma disciplina le modalità con cui l'Avvocato è tenuto a documentare l'avvenuta notificazione degli atti eseguita ai sensi dell'art. 3 bis della stessa legge 53/1994, avvalendosi dello strumento della posta elettronica certificata. La norma dispone infatti che (**art. 9, comma 1 bis**):

*“Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*

Il 19/8/2014 è poi entrata in vigore la Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 90/2014, del quale ha modificato l'art. 46 introducendo il comma 1 ter all'art. 9 della L. 53/1994. Tale comma prevede che

*“In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.*

Ciò significa che in tutti gli uffici giudiziari nei quali è attivo il processo civile telematico (oggi praticamente tutti, stante l'entrata in vigore dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.), la prova della notificazione telematica non può che essere fornita attraverso documenti informatici, vale a dire attraverso le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nei formati EML oppure MSG previsti dalle specifiche.

Per stabilire il significato di deposito con “modalità telematiche” dei documenti comprovanti l'avvenuta notificazione eseguita a mezzo della posta elettronica certificata occorre far riferimento alle regole ed alle specifiche tecniche, ovvero al DM 44/2011 ed al Provvedimento del 7 agosto 2024. Quest'ultimo, all'art. 26, co. 5, prevede che *“La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'articolo 17 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f).”*

Da tale quadro normativo emerge che l'Avvocato è tenuto a depositare necessariamente la prova telematica della notificazione. Vale a dire che l'Avvocato dovrà depositare – anche alla luce delle specifiche tecniche sopra ricordate – le ricevute di accettazione e quella di avvenuta consegna come allegati ad un “atto principale” costituito dall'atto stesso notificato (così come disposto testualmente dall'art. 26, co. 5,

[Torna al sommario](#)



del Provvedimento del 7 AGOSTO 2024) ovvero – come da prassi generalizzata allorché l’atto notificato non sia costituito da un pdf testuale (o nativo), ma da un pdf immagine – una “nota di deposito” redatta come pdf testuale.

In tali ipotesi, le ricevute vanno necessariamente allegate come *files* nei formati “*eml*” o “*msg*” (quest’ultimo formato “proprietario” di Ms Outlook), mentre nel *DatiAtto.xml* andranno inseriti i “dati relativi alle ricevute”, vale a dire l’indirizzo p.e.c. del destinatario, il relativo codice fiscale e l’indicazione dell’elenco pubblico da cui l’indirizzo stesso è stato estratto.

A tal proposito, **alla luce dell’ultima parte dell’art. 9 comma 1 bis e del comma 1 ter, nei casi in cui è possibile depositare telematicamente le ricevute anzidette, è assolutamente vietato documentare l’avvenuta notifica mediante la stampa che riproduca l’atto, il messaggio e le ricevute p.e.c., dovendosi mettere a disposizione del Giudice i duplicati dei documenti informatici comprovanti la notifica ovvero, come già detto, le ricevute di accettazione e di consegna (completa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 18 DM 44/2011).**

In altri termini, il Giudice deve poter verificare attraverso tali documenti digitali l’effettivo contenuto del messaggio spedito la data ed ora di invio (ai fini di quanto disposto dall’art. 3 bis comma 3: “*La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione*”) nonché del messaggio inviato (che risulterà allegato alla ricevuta di consegna completa con nome *postacert.eml*) ed infine la relativa data ed ora di consegna.

Si evidenzia peraltro che tali ricevute sono munite della firma digitale del gestore della posta certificata (o dei gestori, nell’ipotesi in cui siano diversi quello del mittente e quello del destinatario), il che garantisce l’integrità e l’immodificabilità dei messaggi alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida AgID, oltre che la certezza della data ai sensi dell’art. 48, comma 3<sup>15</sup>, C.A.D. e dell’art. 41, comma 4, lettera c) del dpcm 22 Febbraio 2013, recante le regole tecniche sulle firme elettroniche.

Al riguardo, va tuttavia segnalato una recentissima pronuncia della **Corte di Cassazione, sezione III, n. 28207 del 4 novembre 2024** che, sulla scia di altre analoghe pronunce (C. 33601/2023, C. 17711/2023 e C. 6583/2024) valorizzando il principio della strumentalità delle forme, ha ritenuto che, in assenza di contestazione da parte del soggetto notificatario che si sia costituito nel giudizio, la prova della notificazione possa essere comunque data mediante la produzione delle copie informatiche (leggi delle stampe PDF) dell’atto notificato, del messaggio di invio, della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna.

[Torna al sommario](#)

### **13. Il controllo del Giudice sui documenti informatici depositati come prova dell’avvenuta notifica**

#### **13.1 Il formato dei documenti oggetto di notifica e la relativa firma**

I documenti informatici che il giudice deve esaminare ai fini della valutazione sulla regolarità delle notifiche telematiche sono costituiti dalla ricevuta di accettazione e da quella (o quelle) di avvenuta consegna.

<sup>15</sup> «La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71».

Al riguardo, va segnalato che se con un unico messaggio si effettua la notificazione a più destinatari (tutti da inserire nel campo “A:” e mai nel campo “CC:” e men che meno “CCN:”), verrà generata un’unica ricevuta di accettazione e tante ricevute di avvenuta consegna separate quanti sono i destinatari.

Se l’atto oggetto della notifica viene depositato contestualmente alle ricevute (es. la citazione nella costituzione in giudizio dell’attore), nella busta di deposito esso dovrà essere inserito, a cura dell’avvocato, come “atto principale” e dovrà essere esattamente quello, già firmato, inserito nella PEC di notifica.

L’atto, in tal caso, non va assolutamente firmato al momento del deposito (in quanto è già stato firmato nel procedimento notificatorio), dacché, quando il procedimento è introdotto con citazione notificata telematicamente, i sistemi effettuano un controllo automatico<sup>16</sup> per accertare che l’atto di citazione oggetto di deposito sia lo stesso (confronto di impronte) che è presente nella busta della ricevuta di avvenuta consegna.

Negli altri casi (per es. quando si notifica un atto estratto dai registri di cancelleria, come ad esempio il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza), le ricevute di notifica vengono invece depositate come allegati ad una “nota di deposito”, che forma il c.d. “atto principale”.

### ▪ **13.2 L’esame della ricevuta di accettazione**

Fatta questa premessa, al momento del controllo delle notifiche, il Giudice dovrà ricercare in *Consolle Magistrato* le ricevute di accettazione e quella di avvenuta consegna.

Eccettuati i casi in cui è necessario valutare il momento perfezionativo della notifica per il notificante (che, come detto, ha luogo nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione), l’attenzione dovrà concentrarsi sulla ricevuta di avvenuta consegna.

Quando occorre, l’esame della ricevuta di accettazione (RAC) va effettuato, oltre che sulla firma apposta dal gestore, nel “corpo del messaggio” onde accertare che il documento sia riferibile alla RdAC, verificando che i due documenti rechino il medesimo “Identificativo messaggio”, come da figura che segue

[Torna al  
sommar](#)

---

<sup>16</sup> Nell’ipotesi in cui l’atto di citazione venga firmato nuovamente dal depositante all’atto della creazione della busta (o comunque che rechi un’impronta informatica diversa rispetto all’atto contenuto nella ricevuta di avvenuta consegna coevamente depositata, l’esito dei controlli automatici recherà l’indicazione di un errore (non fatale) del seguente contenuto: «Codice esito: -1. Descrizione esito: — L’atto di citazione depositato non è presente tra gli allegati della ricevuta di avvenuta consegna della notifica in proprio, sono necessarie verifiche da parte della cancelleria»




Figura 4

### 13.3 L'esame della RdAC

Passando alla ricevuta di avvenuta consegna, va ricordato che, allo stato, i computer in uso ai magistrati utilizzano MS-Outlook come client di posta predefinito, dette ricevute verranno lette attraverso tale software.

In *Console Magistrato*, la RdAC ritualmente depositata apparirà come segue:




Figura 5 (immagine tratta da LUPI P., "Il processo civile realizzato con strumenti telematici", relazione per la Scuola Superiore della Magistratura, Napoli 3-5 Aprile 2017)

Selezionando e cliccando sulla riga corrispondente alla ricevuta di avvenuta consegna, al giudice si proporrà una finestra di questo tipo:

[Torna al sommario](#)





Figura 6

Si noti, anzitutto, che la ricevuta in esame reca regolarmente la coccarda in alto a destra: tale segno grafico è “cliccabile”, nel senso che il clic del *mouse* consentirà di esaminare la firma ed il relativo certificato utilizzato, come meglio si vedrà nel prosieguo, allorquando esamineremo alcuni casi particolari (firma scaduta).

L'esame del contenuto della notifica va fatto esaminando il contenuto dell'allegato ***postacert.eml*** che contiene, come detto, il messaggio inviato ed i relativi allegati: qui il Giudice dovrà rinvenire la relata di notifica (in pdf e sempre firmata digitalmente) ed i relativi allegati (l'atto o gli atti e/o il provvedimento notificato e, se del caso, la procura alle liti).

Semplificando, una ricevuta di avvenuta consegna può essere rappresentata graficamente come segue:

[Torna al sommario](#)



dove smime.p7s, come detto in precedenza, è il documento recante la firma *detached* (staccata) del gestore (“tradotta” in coccarda o in bustina postale nei *client* di posta), dati.cert.xml contiene i dati di certificazione e postacert.eml è la copia del messaggio formato ed inviato dal mittente.

Oltre che alla relata, il Giudice accerterà che il notificante abbia apposto la firma digitale all’atto oggetto di notifica: l’apposizione della firma a quest’ultimo, tuttavia, è necessaria soltanto se si tratti di un originale informatico creato dall’avvocato notificante. Nel caso di notifica di copie, invece, l’apposizione della firma al documento oggetto di notifica non è necessaria: ciò lo si deduce oggi dal § 2.2. delle Linee Guida AgID e, in precedenza, lo si deduceva dagli artt. 4, comma 2, e 6, comma 2, dell’oggi abrogato dpcm 13.11.2014 recante le regole tecniche sui documenti informatici, secondo cui «*la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia*» (art. 4) e «*La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta*» (art. 6).

[Torna al sommario](#)

#### ▪ **13.4 L’esame della relata di notifica.**

Come già detto, la relata di notifica è un documento in formato PDF testuale a contenuto vincolato. I relativi requisiti contenutistici sono elencati dall’art. 3-bis, commi 5 e 6, L. 53/1994, sicché il giudice dovrà verificare che il documento rispetti tali prescrizioni.

In particolare, il comma 5 prescrive che la relata di notifica debba contenere:

- «a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
- b) ..(abrogato dal D.L. 90/2014)
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

- d) *il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;*
- e) *l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;*
- f) *l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;*
- g) *l'attestazione di conformità di cui al comma 2» e*
- h) (Comma 6) *l'indicazione, "per le notificazioni effettuate in corso di procedimento ... [del]l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo".*

Di seguito un esempio di relata di notifica:

Firmato digitalmente da  
ROBERTO ARCELLA  
RCLRRT66T04F839U  
13-11-2023 09:31 UTC

#### RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994

Io sottoscritto Avv. ROBERTO ARCELLA (C.F. RCLRRT66T04F839U), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

#### HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, decreto ingiuntivo ("7008127s.pdf"), Ricorso per ingiunzione di pagamento ("Ricorso per decreto ingiuntivo\_signed.pdf") nonché Procura ("00 - Procura [REDACTED].pdf") a:  
- [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), all'indirizzo PEC [REDACTED] estratto dal Registro indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente roberto.arcella@pec.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

#### DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento avente Numero Ruolo Generale [REDACTED] presso Tribunale Ordinario - Napoli Nord - sezione non indicata nei registri informatici - Registro Contenzioso Civile

#### ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, ovvero ai sensi dell'art. 196-octies disp att.c.p.c., che i seguenti file:  
- decreto ingiuntivo - "7008127s.pdf"  
- Ricorso per ingiunzione di pagamento - "Ricorso per decreto ingiuntivo\_signed.pdf"  
- Procura - "00 - Procura [REDACTED]"  
sono copie conformi estratte dai registri informatici dell'Ufficio giudiziario indicato.

NAPOLI, 13-11-2023

Avv. ROBERTO ARCELLA

[Torna al sommario](#)

## 14. L'esame della firma apposta alle ricevute PEC e la firma del gestore del servizio di posta certificata

Tutti sappiamo che è possibile esaminare i dettagli del certificato associato alla firma elettronica avanzata del messaggio PEC e visualizzare il relativo periodo di validità.

**14.1** Si ricorda che anche in tale ambito vale la regola dettata (per le firme digitali, ma con regola estensibile anche agli altri tipi di firma basati su certificati informatici) dall'art. 24, co. 3, del c.a.d. (decreto legislativo n. 82/2005), secondo cui «Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che,






*al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso».*

Ne discende che l'integrità delle buste relative ai messaggi PEC, siano essi messaggi che ricevute di accettazione o consegna, va verificata attraverso il controllo di validità della firma del gestore apposta a tali documenti.

#### ▪ **14.1.a Firma integra.**


Con **MS-Outlook** (che è il software in dotazione ai Magistrati) tale operazione si compie invece cliccando sulla “coccarda” (o sul triangolo giallo, se il certificato è scaduto) posta in alto a destra, quindi su “dettagli”, ancora sulla riga relativa al firmatario e nuovamente su “dettagli”.






Cliccando su “visualizza certificato” è possibile verificare il *range* temporale di validità dello stesso. La data presente sulla RdAC si deve collocare all’interno di questo range: se tale condizione è vera, allora la firma era valida al momento della sua apposizione, come nel caso di specie.

[Torna al sommario](#)





E, infatti, aprendo la RdAC (ricevuta di avvenuta consegna) da esaminare, in alto a destra risulterà presente una coccardina, senza altro segnale di “allarme”.



#### ■ 14.1.b Firma “rotta”

[Torna al sommario](#)

Viceversa, può accadere che la RdAC venga esaminata a distanza di molto tempo dal momento in cui la stessa fu generata. In siffatta ipotesi, il certificato di firma del gestore potrebbe essere venuto a scadere. L’apertura della busta si presenterà, in tal caso, con un  in luogo della coccarda e con una riga rossa orizzontale:



Ciò accade perché l'operazione di verifica utilizza la data del sistema (il computer quale si sta esaminando il messaggio) e le operazioni di verifica, effettuate al di fuori del periodo di validità del certificato, riporteranno che il certificato non è valido (al momento della verifica).

Ovviamente è possibile cliccare, come visto in precedenza per la coccarda, anche sul triangolo giallo e **verificare, nei dettagli di firma, se questa sia stata apposta nel range temporale di validità del certificato.**

Ma – come costantemente evidenziato da molti – la verifica anzidetta non consente di distinguere un messaggio o una ricevuta pec il cui certificato sia semplicemente scaduto da un'ipotesi di manipolazione (con conseguente perdita dell'integrità e dell'autenticità) della PEC.

[Torna al sommario](#)

#### ▪ **14.2 La conservazione come unica via d'uscita?**

In tali ipotesi, da più parti si suggerisce (quasi che fosse l'unico modo per garantire la verificabilità dei certificati *sine die*) di mettere i messaggi e le ricevute PEC in conservazione "a norma": il che non è sicuramente sbagliato, perché attraverso la conservazione si ottiene la garanzia di una costante verifica dell'**immodificabilità, dell'autenticità, della reperibilità, della leggibilità e dell'integrità** dei nostri documenti a lungo termine.

Ciò che non riteniamo corretto, giova ripeterlo, è affermare che se il messaggio o la ricevuta PEC non è conservata a norma, una volta scaduto il periodo di validità del certificato, essa “*perde la sua efficacia di prova assoluta*”<sup>17</sup> oppure che “*le PEC, per continuare ad avere valore legale, devono essere conservate a norma con un certificato valido e aggiornato. Punto. Una volta scaduto il certificato la PEC sarà equivalente ad una normale email, con ovvie conseguenze giuridiche in caso di contenzioso*”<sup>18</sup> opinioni queste che non sono affatto isolate!

Lo si ripete ancora una volta: mettere in conservazione le PEC, come qualsiasi altro documento rilevante dell’azienda o dello studio professionale è sicuramente prassi buona e giusta, che può costituire talvolta adempimento di un obbligo di legge specifico o, più in generale, dovere di diligenza ex art. 1176 cod. civ., per garantire il mantenimento delle caratteristiche di immodificabilità, leggibilità, integrità ed autenticità nel tempo. Ma la conservazione a norma NON è affatto l’unica via d’uscita per superare il problema della validità a termine dei certificati di firma.

Se così non fosse, non si spiegherebbe, del resto, una norma come l’art. 41, comma 4, lett. c) del dpcm del 22 Febbraio 2013, secondo cui “*il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 48 del Codice*” (C.A.D.) costituisce validazione temporale: una simile disposizione non avrebbe senso alcuno se fosse vero che la garanzia della data certa dipendesse dalla scadenza o meno del certificato della firma apposta ad una busta PEC!

#### ▪ **14.3 La soluzione (a portata di tutti)**

Consideriamo tre dati: **a)** la verifica della firma elettronica avanzata delle PEC viene sempre fatta all’attualità; **b)** come già detto, la firma non contiene il riferimento temporale relativo al momento in cui la firma è stata apposta; **c)** La verifica di una firma va eseguita alla data della relativa apposizione (argomentando dall’art. 24, comma 4 bis del CAD). Quando un client di posta effettua una verifica della firma apposta ad una busta PEC lo fa semplicemente partendo dalla data del sistema. La soluzione è quindi un po’ come un uovo di Colombo: eseguire una “**verifica alla data**” (del messaggio PEC).

Per fare ciò, senza ricorrere a software o installazioni esterne e men che meno a siti web vari, è sufficiente porre mano alla data del sistema del nostro PC, collocandola alla data del messaggio PEC che si vuole esaminare: in MS-Windows basta entrare nelle impostazioni del sistema e cercare la funzione “**modifica data e ora**“, disattivare l’impostazione automatica ed inserire la data desiderata:

---

<sup>17</sup> Sito [www.firma-digitale.eu](http://www.firma-digitale.eu)

<sup>18</sup> Sito [www.achab.it](http://www.achab.it)




Figura 7

Riaprendo il client di posta, si avrà modo di constatare che il messaggio oggetto della nostra indagine (nella specie una RdAC) è tornato verificabile.

#### ■ **14.4 Un metodo alternativo: *apps.dirittopratico.it***

I “*privilegi di Windows*” che sono impostati sul pc in uso ai Giudici, però, non permettono di modificare la data di sistema.


La soluzione alternativa è un’applicazione web presente nella ormai celebre piattaforma *apps.dirittopratico.it*<sup>19</sup>, di cui fa parte anche l’applicazione “*Note d’Udienza*” (*note.dirittopratico.it*).

Tra l’incredibile numero di applicazioni presenti, occorre ricercare l’applicazione “*analizzatore*” <https://apps.dirittopratico.it/redattore/Analizzatore.html> (è sufficiente, una volta aperta la pagina web *apps.dirittopratico.it*, scrivere tale parola).

[Torna al  
sommario](#)

<sup>19</sup> La piattaforma *dirittopratico.it* è stata ideata e gestita dall’Avv. Claudio De Stasio, del Foro di Grosseto.





Per esaminare una qualsiasi pec, che si tratti di messaggio o di ricevuta di accettazione, è sufficiente

- Salvare il file EML o MSG sul desktop del proprio computer
- Aprire la pagina web dell'analizzatore
- Trascinare all'interno dell'apposito riquadro il file.

Tra le informazioni che tale applicazione fornisce v'è quella relativa alla **“integrità della PEC dopo la firma del gestore”**.

Nel caso della pec “originale” il responso è positivo:

Trascina qui il file da analizzare (prova con la copia estratta dal fascicolo informatico di una sentenza o di un decreto ingiuntivo...)	
<b>Nome del file</b>	CONSEGNA DEPOSITO (ORIGINALE).eml
<b>Nome del file senza estensione</b>	CONSEGNA DEPOSITO (ORIGINALE)
<b>Estensione</b>	eml
<b>Mime-type</b>	text/plain
<b>Dimensione in bytes</b>	10681
<b>Impronta MD5</b>	1e786ab63b53c4a879496a3ad448cbb6
<b>Impronta SHA256</b>	e6c8a8b38a4b694a496bf2a70d8181f1e2a5dc28ba6b0a8a75edfcc4b30ccaa6
<b>Annotazione sul Registro Pubblico delle Impronte Informatiche di Diritto Pratico</b>	no
<b>Oggetto</b>	DEPOSITO (10-10-Lete c. Laudadio)
<b>Autorità Giudiziaria</b>	Tribunale
<b>Integrità della PEC dopo la firma da parte del gestore</b>	si

[Torna al sommario](#)

Qualora si esamini con detto strumento una busta PEC falsificata, il messaggio sarà invece il seguente:

Trascina qui il file da analizzare (prova con la copia estratta dal fascicolo informatico di una sentenza o di un decreto ingiuntivo...)	
Nome del file	CONSEGNA DEPOSITO (MODIFICATA).eml
Nome del file senza estensione	CONSEGNA DEPOSITO (MODIFICATA)
Estensione	eml
Mime-type	text/plain
Dimensione in bytes	10681
Impronta MD5	ac3770fc44c398abfb50432bf46ea798
Impronta SHA256	34843af755d5282198bc17839e23ae0fee58320ad87df4d91d2c450147600ecd
Annotazione sul Registro Pubblico delle Impronte Informatiche di Diritto Pratico	no
Oggetto	DEPOSITO (10-10-Lete c Laudadio)
Autorità Giudiziaria	Tribunale
Integrità della PEC dopo la firma da parte del gestore	no
Destinatario	tribunale.napoli@civile.ptel.giustiziacert.it
Mittente	roberto.arcella@pec.it

La funzione in esame utilizza la funzione "*openssl\_pkcs7\_verify*" di PHP:

1. estrae il certificato
2. invoca la funzione suddetta passando il file ed il certificato
3. il valore di ritorno può essere TRUE (integrità verificata), FALSE (integrità NON verificata), "-1" integrità non verificabile.

## 15. Risposte a domande frequenti

[Torna al sommario](#)

- ***Un professionista, in quanto tale, ha il proprio indirizzo PEC iscritto in Ini-Pec. È valida la notifica fatta nei suoi confronti relativamente ad un affare che non riguardi direttamente la sua professione ed attenga, invece, alla sua sfera privata?***

Sul punto vi sono due orientamenti opposti.

**15.1** Un primo orientamento ritiene senz'altro valida tale notificazione («...*Nel caso in esame, alcuna irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita presso l'indirizzo pec del professionista opposto, estratto dal Registro INI-PEC, può ravvisarsi, essendo indifferente, secondo il dettato legislativo, l'ambito di utilizzo, come anche il non effettivo utilizzo, della pec da parte dell'intestatario...*» - Tribunale di Napoli, ord. 13/06/2023, RG n. 21302/2022).

Secondo altro orientamento, invece, la notifica non può considerarsi valida, e tanto a seguito dell'attivazione dell'INAD: «...rilevato che il giudizio ha ad oggetto un'azione di rivendica e che il convenuto è stato citato giudizio in qualità di persona fisica; rilevato che nella relata di notifica è indicato che l'indirizzo pec è stato estratto dal registro Ini-Pec per i liberi professionisti; letto l'art 3 ter L. 53/94 ai sensi del quale: “1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto”; letto altresì l'art 6 quater, comma 2, del Codice dell'Amministrazione digitale ai sensi del quale “2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis”; rilevato che il comma 3 bis L. 53/94 al quinto comma dispone “L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b).....; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”; ritenuto che, nel caso di specie, alla luce della normativa vigente e dell'introduzione del registro INAD, sussiste un'ipotesi di nullità della notifica...» (Tribunale di Napoli, decreto 08/06/2024, n. 8062/2024 RG).

**15.2** A parere di chi scrive, la prima soluzione, vale a dire quella che si esprime nel senso della validità di siffatta notifica

I domicili digitali di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del c.a.d. sono, infatti, indicati nell'art. 6 dello stesso codice come domicili digitali generali, in contrapposizione a quelli eletti “come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies”.

Non pare pertinente il riferimento all'attivazione dell'INAD, operato nei provvedimenti che si esprimono a favore della tesi contraria alla validità di tali notifiche (vedasi Trib. Napoli 8/6/2024, sopra richiamato). L'art. 6-quater del c.a.d. prevede che “Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis”. La norma prevede quindi che gli indirizzi PEC

[Torna al sommario](#)

presenti in Ini-Pec professionisti transitano direttamente in INAD e, quindi, essi sono utilizzabili senz'altro per qualsivoglia sorta di notifica, personale o professionale che sia. È fatta salva la possibilità per il professionista di indicare un diverso domicilio digitale da iscrivere in INAD, nel qual caso – e solo in questo caso – il domicilio digitale assurge al rango di domicilio speciale ex art. 3-bis, co. 1-bis, del c.a.d., intendendosi in tal modo eletto per gli affari inerenti alla sua sfera privata.

D'altra parte, nessuno ha mai dubitato della notifica eseguita nelle modalità a mani del destinatario “*ovunque si trovi*” (art. 138 c.p.c.), quando la notifica presso la casa di abitazione non sia possibile, e, pertanto, anche nel luogo di lavoro (art. 139, co.1, c.p.c.). Né ostano all'esecuzione della notificazione al domicilio digitale professionale di atti aventi natura personale ragioni di riservatezza, dal momento che la custodia delle credenziali di accesso al proprio domicilio digitale ricadono nella sfera di autoreponsabilità di ciascun soggetto, il quale, ove renda note tali dati a soggetti terzi o a propri collaboratori, *imputet sibi*. Del resto, sussistono casi nei quali il perimetro degli affari di natura privata e quelli di natura professionale non è agevolmente delineabile, considerato che può sussistere una parziale commistione tra gli uni e gli altri: si pensi ad un incidente automobilistico che coinvolga l'autovettura di un professionista che, per sua natura, può essere, anche sotto il profilo fiscale, bene promiscuamente utilizzato per la vita privata e per quella professionale; così come può accadere che l'abitazione privata di un professionista venga adoperata parzialmente come studio.

Del resto, tale soluzione è quella che stata accolta, dalla Corte di Cassazione, secondo cui «*In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita)*» (Cassazione civile, sez. I, 06 maggio 2024, n. 12134. Pres. Ferro. Est. Amatore).

[Torna al sommario](#)

A completamento della disamina, va evidenziato che la facoltà concessa dall'AgID ai professionisti, con l'aggiornamento delle Linee Guida del 23 agosto 2023, di “cancellare” il proprio domicilio INAD confluito direttamente da Ini-Pec costituisce statuizione sub-regolamentare contraria ad una norma primaria – l'art. 6-*quater* – che non contempla tale facoltà ma solo, come detto, quella di eleggere un domicilio digitale speciale per gli affari di natura personale.

- ***È possibile eseguire una notifica PEC ad un destinatario residente o avente sede all'estero?***

La notifica a mezzo PEC non conosce limiti territoriali in senso fisico, presupponendo esclusivamente che il soggetto destinatario della notifica sia titolare di un domicilio digitale indicato in uno degli elenchi previsti dall'art. 16-ter d.l. 179/2012 ovvero che il destinatario stesso abbia eletto un domicilio digitale speciale ai sensi dell'3-bis, co. 1-bis, del c.a.d., richiamato dall'art. 3-ter, L. 53/1994.

Se per notifica "all'estero", tuttavia, si intende una notificazione ad un soggetto che non sia in possesso di un domicilio digitale costituito da un indirizzo PEC ma da un diverso servizio di recapito elettronico certificato (qualificato), tale forma di notificazione è, allo stato, tecnicamente impossibile, avuto riguardo al fatto che la PEC italiana non è, al momento, interoperabile con alcun SERCQ unionale e che i SERCQ non sono, allo stato, censiti in alcuno dei pubblici elenchi utilizzabili.

▪ ***È valida la notificazione di un atto del processo diretta all'INPS eseguita successivamente all'8 marzo 2024 ma presso un indirizzo estratto dall'Indice PA (art. 6-ter c.a.d.)?***

No. La notifica all'INPS va eseguita presso i domicili digitali indicati nel Registro PP.AA. previsto dall'art. 16, co. 12, decreto-legge 179/2012. A far data dall'8 marzo 2024, l'INPS ha provveduto a comunicare i propri domicili digitali, sia della sede che delle sue AOO, a tale registro.

▪ ***Quale provvedimento dovrebbe assumere il giudice allorché ravvisi che la relata di notifica contenga il riferimento, quanto al destinatario, ad un elenco PEC non annoverato tra quelli di cui all'art. 16-ter d.l. 179/2012, come ad esempio un albo professionale?***

Gli albi professionali, per quanto costituiscano la fonte presso cui si alimenta il registro Ini-Pec, non sono annoverati nell'art. 16-ter d.l. 179/2012 e, pertanto, non costituiscono pubblici elenchi utilizzabili dall'avvocato ai fini dell'art. 3-bis L. 53/1994. La notifica a mezzo PEC eseguita presso un domicilio digitale non censito in uno dei pubblici elenchi è certamente nulla (non inesistente) e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento dello scopo (es. costituzione del convenuto), ne andrebbe ordinata la rinnovazione.

▪ ***Quali documenti informatici debbono obbligatoriamente essere firmati dall'avvocato quanto esegue una notifica a mezzo PEC?***

La relata di notifica deve essere sempre sottoscritta digitalmente dall'avvocato. Se l'atto processuale oggetto della notifica è un originale informatico (es. una citazione, un precetto), anche tale atto dev'essere firmato digitalmente, come pure la procura eventualmente allegata come copia informatica di documento analogico, ex art. 18, co. 5, d.m. 44/2011. Viceversa, se l'atto da notificare è una copia informatica (es. un provvedimento estratto dai pubblici registri, o la scansione di un documento analogico), l'avvocato non deve necessariamente apporre la propria firma su tali copie, essendo sufficiente la firma apposta alla relata di notifica che, in tal caso, conterrà anche l'attestazione di conformità delle copie dei documenti notificati. L'eventuale firma

[Torna al sommario](#)

digitale apposta alle copie, d'altra parte, non ha conseguenze negative ai fini della validità delle notifiche.

▪ ***Il praticante avvocato “abilitato” può eseguire una notifica a mezzo PEC?***

No. Il potere di notifica in proprio è conferito dalla Legge n. 53 del 1994 esclusivamente all'avvocato, munito di procura.

▪ ***In quale formato possono essere firmati digitalmente la relata ed i documenti, ove occorra, oggetto di una notifica PEC?***

I formati di firma digitale utilizzabili sono sia il formato CAdES-Bes (che si caratterizza per l'estensione .p7m) sia il formato PAdES-Bes, utilizzabile solo con i documenti PDF.

▪ ***Quale provvedimento dovrebbe assumere il giudice allorché l'avvocato, onde comprovare l'avvenuta notifica, depositi le ricevute di accettazione e di consegna PEC in un formato diverso (es. PDF) da quelli previsti dalle specifiche per tali documenti (EML ed MSG)?***

Ricorrendone in presupposti processuali da valutarsi a seconda dei casi, il giudice dovrebbe ordinare alla parte la rinnovazione del deposito delle ricevute, soprattutto di quelle di consegna, nei formati EML o MSG. Solo tali ricevute (complete, vale a dire che contengono come allegato il documento *postacert.eml*, che costituisce una copia del messaggio di notifica e dei relativi allegati) consentono al giudice di avere certezza circa i documenti notificati e la relativa data di notifica. La struttura informatica della PEC e la firma del gestore garantiscono infatti l'integrità del messaggio, ivi inclusi i relativi allegati, e la certezza della data (cfr.art. 41, lett. c, d.p.c.m. 22/02/2013).

▪ ***Quale provvedimento dovrebbe assumere il giudice allorché nella relata di notifica sia stato indicato un registro “non congruo” rispetto alla tipologia di destinatario (per esempio, nel caso della notifica ad una società venga indicato, quale registro di riferimento, in RegInde che, come noto, non contiene tale tipologia di soggetti)?***

A mio parere, dovrebbe propendersi per un giudizio di nullità della notifica dal momento che l'indicazione di un registro non congruo con la tipologia di soggetto destinatario della notifica equivale ad una omessa indicazione del registro stesso, rilevante ai sensi dell'art. 11, L. 53/1994. A tale giudizio non osta la qualità di pubblico ufficiale che riveste l'avvocato che esegue la notifica (art. 6 L. 53/1994) dal momento che l'attestazione di una circostanza impossibile non può non ricondursi al falso grossolano. Tale caratteristica dell'errata attestazione, peraltro, fa sì che nella fattispecie non si pone neanche un problema di rilevanza penale della falsa attestazione.

Avv. Roberto Arcella

[Torna al  
sommaro](#)